

COMMISSIONE VII

DIFESA

2.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAGRI

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		
Senatori MARCORA ed altri: Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza (<i>Approvata dal Senato</i>) (1247);		NAHOUM 29, 30, 31, 32, 33
FRACANZANI ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza e servizio civile (127);		NICCOLAI GIUSEPPE 22, 33, 34, 35, 36, 37
MARTINI MARIA ELETTA ed altri: Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza (488);		SERVADEI 12, 13, 14, 15
SERVADEI ed altri: Riconoscimento della obiezione di coscienza (616);		VILLA 17
ANDERLINI: Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza (1119) 7		
PRESIDENTE 7, 12, 20, 22, 29, 37		
ANDERLINI 17, 18, 19, 20		
BANDIERA 27, 28, 29		
BIRINDELLI 32, 33		
BUBBICO 20		
CERVONE 15, 16, 17		
D'AURIA 7		
DE LORENZO GIOVANNI 23, 24, 25		
DE MEO, <i>Relatore</i> 8, 9, 10, 11, 12, 25, 29, 31		
FRACANZANI 34		
GIOMO 22, 23		
GUADALUPI 9, 16		
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> 26		
LIZZERO 25, 26, 27, 29		
MARTINI MARIA ELETTA 16, 20, 21, 22		

La seduta comincia alle 11.

D'AURIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Discussione delle proposte di legge senatori Marcora ed altri: Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza (*Approvata dal Senato*) (1247); Fracanzani ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza e servizio civile (127); Martini Maria Eletta ed altri: Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza (488); Servadei ed altri: Riconoscimento della obiezione di coscienza (616); Anderlini: Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza (1119).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei Senatori Marcora, Colella, De Vito, Ricci, Burtulo, Scardaccione, Farabegoli e Smurra, già approvata dal Senato: « Nor-

me per il riconoscimento della obiezione di coscienza »; e dei deputati Fracanzani, Sobrero, Bodrato, Marzotto Caotorta, Bonalumi, Capra, Pumilia, Giordano, Perrone, Cabras, Sgarlata, Foschi, Zanini, Morini, Galli, Carta, Colombo Vittorino, Santuz, Fontana, Marocco, Pisoni e Armato: « Riconoscimento dell'obiezione di coscienza e servizio civile »; Martini Maria Eletta, Granelli, Belci, Erminero, Degan, Bersani, Anselmi Tina, Bianco, Merli, Sgarlata, Boffardi Ines, Rognoni, Padula, Bonalumi, Pandolfi, Castelli, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Negrari e Mazzola: « Riconoscimento giuridico dell'obiezioni di coscienza »; Servadei, Bertoldi, Achilli, Salvoldi, Della Briotta, Di Vagno, Frasca, Guerrini, Lenoci, Magnani Noya Maria, Mariani, Pellicani Michele, Salvatore, Tocco, Ballardini, Balzamo, Orlando e Spinelli: « Riconoscimento dell'obiezione di coscienza »; Anderlini: « Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza ».

L'onorevole de Meo ha facoltà di svolgere la relazione.

DE MEO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le proposte di legge al nostro esame ci sono in buona parte note, dal momento che i più anziani tra noi hanno avuto modo di prenderle in considerazione nelle precedenti legislature. Si tratta infatti di proposte di legge ricorrenti, che però mai hanno potuto essere affrontate e discusse definitivamente, poiché il dibattito su di esse, intrapreso nella scorsa legislatura, fu poi sospeso per gli avvenimenti a noi tutti noti.

Le proposte di legge che ci apprestiamo ad esaminare, contengono argomenti di grande importanza e delicatezza, sui quali ritengo inutile richiamare l'attenzione dei colleghi: mi soffermerò pertanto su di essi brevemente, riservandomi di intervenire più a lungo in sede di replica, quando sarò lieto di fornire ai colleghi che me le richiedessero, le eventuali delucidazioni. Ciò dico sia per una certa esigenza di economia nella nostra discussione, sia perché assieme a me molti altri colleghi hanno seguito già il dibattito al Senato. Penso anzi a tale proposito, che noi, nel discutere di questo argomento e quindi nell'impostare i vari interventi dovremmo prendere a base la proposta di legge dei senatori Marcora ed altri, già approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Tale proposta di legge propone delle norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza, e così pure quelle che hanno come primi firmatari gli onorevoli Maria Eletta Martini e Servadei, e la proposta di legge presentata dal-

l'onorevole Anderlini. Il provvedimento degli onorevoli Fracanzani ed altri prevede invece, oltre al riconoscimento dell'obiezione di coscienza, anche norme relative al servizio civile. Devo osservare che i testi sottoscritti dai colleghi deputati sono curati con la massima diligenza, e approfonditi in base a ricerche di precedenti italiani e stranieri. Le relazioni che accompagnano queste proposte di legge sono state oggetto di attenta disamina non solo da parte del Relatore, ma anche di tutti gli altri colleghi, e di quanti hanno seguito questo problema, sul quale, se non erro, si sta discutendo da una ventina d'anni.

Pur riconoscendo l'attenzione con cui tali proposte di legge sono state formulate, devo dire, come Relatore, che non sono in definitiva d'accordo con la loro impostazione di fondo (fra di esse, infatti, ritrovo un filo logico di coordinamento) anche se sono pronto a riconoscere la validità del principio che con esse si intende affermare.

Una particolare menzione desidero invece fare per la proposta di legge di cui è primo firmatario il senatore Marcora, e che è stata approvata dall'altro ramo del Parlamento in un testo migliorato rispetto a quello che noi avemmo modo di esaminare nel corso della passata legislatura. Certo, occorre prendere atto delle insoddisfazioni quasi generali esistenti, ma ciò non toglie che si è fatto un notevole passo avanti: in questa direzione dovremmo procedere, con molto senso di responsabilità, ed anche con una certa urgenza: è necessario infatti che questo provvedimento diventi al più presto legge dello Stato, in modo da poter essere sottoposto al vaglio di un concreto collaudo, che sarà l'unico giudice veramente serio, in grado di poter suggerire a noi o ad altri futuri legislatori gli eventuali mutamenti o perfezionamenti da apportare, alla normativa.

Credo pertanto che noi dobbiamo accingerci a legiferare su questa materia con molto spirito di consapevolezza e responsabilità, tenendo conto — anche in base a quanto è stato detto nel recente dibattito presso il Senato — che non è vero che questo tempo è passato inutilmente, perché è servito a raggiungere una maturazione di un principio che qualche anno fa veniva respinto senza discussioni e non dava alcuna speranza di un dibattito per arrivare a una conclusione positiva.

Oggi noi vediamo che sul problema dell'obiezione di coscienza si sono raggiunte conclusioni anche in altri paesi stranieri e debbo dire subito che esse non si distaccano gran che da quelle cui si è pervenuti al Senato con la

proposta di legge senatori Marcora ed altri, pur se non tutti i paesi con i quali abbiamo voluto paragonare la nostra situazione hanno la stessa nostra impostazione costituzionale.

Le proposte di legge presentate, la discussione svoltasi presso l'altro ramo del Parlamento, hanno ampiamente sviluppato le motivazioni che stanno alla base del riconoscimento del principio dell'obiezione di coscienza e molto tempo è stato impiegato per arrivare ad una definizione, non solamente astratta, di tale principio. Per alcuni l'obiezione di coscienza è il rifiuto della guerra e dell'uso delle armi, in base ad un profondo convincimento religioso, morale o filosofico, per molti altri è qualcosa che noi non possiamo neanche recepire, perché in contrasto non solo con lo spirito democratico della nostra Costituzione ma anche con quella che è l'attività e il passato di tanti di noi, di tanti italiani. Nel momento in cui ci si sforza di riconoscere una posizione costituzionale di alcuni cittadini, non possono essere trascurati e dimenticati i sacrifici che tanti di noi hanno compiuto affinché la Costituzione democratica repubblicana potesse essere attuata nel nostro paese.

Io credo che il problema dell'obiezione di coscienza, che non è solo un problema di interpretazione e di ricerca di norme ma un problema profondamente umano, deve essere da noi considerato in questo quadro. E in questo quadro devono essere considerati tutti gli italiani, soprattutto gli appartenenti alle forze armate, perché il provvedimento al nostro esame non può, non deve e non vuole costituire un affronto o un'umiliazione per chicchessia.

E questo lo dice anche il relatore, per quello che ha fatto durante il servizio militare, per quello che hanno fatto tanti di noi e tantissimi italiani, che pur questo problema vedono ormai quasi a maturazione a seguito di un'interpretazione più umana dell'ambiente in cui viviamo e a seguito di un'evoluzione progressivamente acquisita e recepita nelle forme di una civiltà sempre più progredita.

Non intendo entrare in una discussione di carattere costituzionale, ormai da tempo scontata anche dai tribunali militari, perché se l'articolo 52 della Costituzione dice che « il servizio militare è obbligatorio », dice anche che lo è « nei limiti e modi stabiliti dalla legge ».

Spetta infatti alla Commissione affari costituzionali esprimere il parere di merito sul provvedimento al nostro esame. Già nella passata legislatura essa si espresse favorevolmente, fuggando un po' alcune impostazioni poco

giuridiche che erano state avanzate per cercare, a norma della Costituzione, di impedire che noi potessimo interpretare correttamente la realtà nella quale ci trovavamo e ci troviamo.

Anche la Commissione giustizia, nella passata legislatura, formulò degli utili suggerimenti, recepiti sia dalla proposta di legge che ci perviene dal Senato, sia dalle proposte di legge presentate presso il nostro ramo del Parlamento da colleghi che hanno seguito il problema con competenza e passione.

Uno degli argomenti che anche nel dibattito recentemente conclusosi al Senato ha richiamato la vivace attenzione di tanti colleghi è stato quello riguardante la Commissione che dovrebbe giudicare circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dall'obiettore di coscienza. Si è discusso, cioè, se il riconoscimento dell'obiezione di coscienza dovesse avvenire automaticamente su dichiarazione di parte ovvero se su tale riconoscimento ci dovesse essere un'indagine e una valutazione.

Siccome la proposta di legge senatori Marcora ed altri, così come era stata riproposta all'inizio della VI legislatura, creava indubbiamente notevoli perplessità e poiché il Presidente di questa Commissione già mi aveva preannunciato l'incarico di relatore, io ho commesso il peccato di un interessamento preventivo dei provvedimenti che sono oggi al nostro esame.

GUADALUPI. Peccato di anticipazione !

DE MEO, *Relatore*. Ho voluto prendere contatto anche con i colleghi commissari del Senato, e debbo dire che, in tale mio sforzo, ho ricevuto un fattivo ausilio da parte del Presidente Magri. A questi incontri, inoltre, hanno presenziato diversi componenti la nostra Commissione: insieme, abbiamo cercato di chiarire, prima che si pervenisse alla fase del dibattito ufficiale, l'impostazione di alcune norme sulle quali indubbiamente, una volta assunto un determinato orientamento, sarebbe stato poi molto difficile tornare indietro. Era inoltre nostro intendimento cercare, in questo modo, di scongiurare nei limiti del possibile l'eventualità che un numero eccessivo di emendamenti, più o meno coordinati, si « abbattesse » su quel testo, con l'unico risultato di prolungare all'infinito la discussione, vanificando così ancora una volta l'augurio, espresso all'inizio della presente legislatura (come lo fu nella passata), di pervenire rapidamente all'approvazione del provvedimento del quale ci stiamo occupando.

In questa fase preliminare di contatti, abbiamo potuto così formarci la convinzione dell'inopportunità di insistere sulla disposizione che imponeva alla commissione costituita per giudicare la fondatezza delle domande di interrogare gli obiettori: si trattava, infatti, di una norma di carattere prevalentemente formale e che, dal punto di vista sostanziale, non solo non avrebbe permesso di conseguire i risultati sperati, ma avrebbe potuto dar luogo ad una sperequazione, ingiustificata ed ingiustificabile, tra i richiedenti forniti di una certa cultura, i quali non avrebbero avuto alcuna difficoltà ad esprimersi in termini chiari e convincenti, e quelli invece privi di un bagaglio culturale adeguato. In relazione a questo aspetto, debbo osservare che si era persino ventilata la possibilità di ammettere la presenza all'interrogatorio di un patrocinante del richiedente; e naturalmente un'ulteriore conseguenza di questa impostazione avrebbe potuto essere quella di istituire anche per la fattispecie in esame l'istituto del gratuito patrocinio, analogamente a quanto previsto per i procedimenti dinanzi alla magistratura ordinaria.

La conclusione, indubbiamente, sarebbe stata questa: la commissione avrebbe finito, sostanzialmente, con l'interrogare non già l'obiettore, bensì il suo difensore!

In sostanza, un meccanismo di questo genere avrebbe potuto dar luogo a situazioni abnormi, e non avrebbe in ogni caso contribuito a rendere possibile un *iter* positivo e rapido del provvedimento in discussione.

In merito a tale aspetto, mi sembra di poter dire che un notevole passo in avanti sia stato compiuto, in quanto l'interrogatorio dell'obiettore è stato soppresso, così che la commissione avrà semplicemente il compito di valutare e raccogliere gli elementi necessari al fine di accertare la fondatezza dei motivi addotti dal richiedente: elementi che, ovviamente, non scaturiscono dalla fantasia dei commissari, ma che si basano sui dati contenuti nella domanda che l'interessato presenterà e nella quale saranno indicati i motivi che giustificano il suo convincimento sul piano morale, religioso e filosofico.

Si è anche discusso sull'opportunità che in seno alla commissione fosse prevista o meno la presenza di rappresentanti delle forze armate e che la commissione stessa dovesse dipendere dal Ministero della difesa oppure da altro dicastero. Su questo punto, dobbiamo subito osservare con molta chiarezza che, proprio per restare nell'ambito di una ortodossia costitu-

zionale, cioè per rispettare nella forma e nello spirito la disposizione di cui all'articolo 52 della Costituzione, che prevede la possibilità di regolamentare con legge ordinaria la prestazione del servizio militare obbligatorio, il provvedimento in esame non avrebbe potuto seguire una linea diversa da quella che è stata prescelta. Il progetto di legge che ci accingiamo a discutere, infatti, non fa che disciplinare, fermo restando il principio dell'obbligatorietà del servizio militare per tutti i cittadini, alcune modalità della sua prestazione.

Ne consegue che non possono non essere respinte tutte quelle proposte che, su questo punto, si orientano in direzioni diverse. Innanzitutto, l'esistenza di un organo di accertamento della fondatezza delle domande è necessario; come ho detto, un organo di questo tipo è previsto negli ordinamenti di tutti gli Stati che riconoscono il diritto all'obiezione di coscienza. In effetti, nessuno ha fiducia nei meccanismi di carattere automatico, nei confronti dei quali noi manifestiamo la nostra contrarietà, in primo luogo perché pensiamo che essi potrebbero dar luogo ad una specie di gara che fatalmente vedrebbe la prevalenza dei più « furbi » sugli sprovveduti, ed in secondo luogo perché non intendiamo aprire la strada ad un tipo di organizzazione delle forze armate (il cosiddetto « esercito di mestiere ») nei confronti del quale recepiamo pienamente l'opposizione della grande maggioranza del Parlamento italiano. Dobbiamo quindi vigilare affinché il giusto riconoscimento di un diritto sia operato nell'ambito di una normativa che si informi al rispetto delle esigenze e delle convinzioni proprie del nostro paese.

Non soltanto, però, la commissione deve esistere, ma è necessario che essa dipenda dal ministro della difesa. Allo stesso modo, anche lo stato giuridico degli obiettori di coscienza, siano essi destinati al servizio non armato oppure al servizio civile sostitutivo, non può non rimanere collegato alle strutture del dicastero della difesa, come del resto avviene in altri paesi, e come è necessario al fine di mantenere quella unità di interpretazione e di indirizzo dalla quale non è possibile prescindere nel momento in cui ci si appresta ad emanare una legge ordinaria che si inquadri nel disposto dell'articolo 52 della Costituzione.

Dobbiamo anche osservare che non si è ritenuto di eliminare la previsione della prestazione di un servizio militare non armato, poiché in caso contrario si sarebbe certamente usciti dal binario tracciato dalla ricordata disposizione costituzionale. Se si fosse ritenuto possibile abbandonare tale criterio, evidente-

mente si sarebbe anche aperta la strada a talune proposte tendenti a creare, presso il Ministero del lavoro o la Presidenza del Consiglio, o in altra sede, commissioni o organi di controllo, con il risultato inevitabile di falsare lo spirito del provvedimento in esame, nei confronti del quale mi sembra esista un orientamento favorevole abbastanza ampio.

Un altro argomento che ha attirato l'attenzione dei colleghi riguarda la definizione del principio del riconoscimento della obiezione di coscienza, contenuta nell'articolo 1 della proposta di legge. Mi sembra tuttavia di poter affermare che la formulazione che i colleghi del Senato hanno adottato rispecchia le esigenze manifestate da parte di tutti i settori politici ed appare anche dal punto di vista giuridico molto valida per definire e specificare la situazione dell'obiettore di coscienza.

Da qualche parte si è ventilata la proposta — che è riecheggiata anche nel corso del dibattito svoltosi al Senato — di istituire una pluralità di commissioni. Al riguardo, noi dobbiamo manifestare la nostra preferenza per la soluzione della commissione unica, anche in vista della difesa degli interessi dei richiedenti: è infatti presumibile che una sola commissione sia in grado di accertare la fondatezza delle domande presentate assai meglio di quanto sarebbe possibile nel caso della esistenza di una pluralità di commissioni, che poi renderebbe probabilmente necessario un coordinamento a livello superiore. D'altra parte, è vero che nel provvedimento è prevista la facoltà, da parte del ministro della difesa, di nominare più di una commissione, ma ciò non significa certamente che si possa pervenire alla costituzione di commissioni regionali o distrettuali. Una soluzione di questo genere, infatti, restringerebbe l'ambito in cui si inquadra il problema dell'obiezione di coscienza, fino a porlo sul piano di una questione di arruolamento, quasi che si volesse affiancare al distretto (per i normali arruolati) la commissione (per gli obiettori di coscienza): ma è evidente che assurdità di questo genere vanno decisamente respinte proprio per rimanere sul terreno della concretezza e permettere così l'approvazione del provvedimento.

Non bisogna dimenticare che stiamo esaminando un progetto di legge il cui contenuto ha suscitato molte discussioni nel paese, proprio perché esso si orienta in un senso nettamente contrario alle tradizioni ed ai passati regolamenti. Ma è anche vero che il provvedimento in parola si inserisce nella linea che è stata seguita da parte del Consiglio d'Europa e di tutti quei paesi che hanno dato attua-

zione al principio del riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

Come ho già detto, se in sede di attuazione del provvedimento si dovesse malauguratamente verificare un sensibile ampliamento nelle dimensioni, oggi così ristrette, del fenomeno dell'obiezione di coscienza, il ministro della difesa sarebbe in grado di procedere alla costituzione di altre commissioni, nella misura che si rendesse necessaria. Ma per il momento io credo che dovremmo invitare il ministro a limitarsi alla creazione di una sola commissione, e ciò proprio per esprimere una sorta di interpretazione autentica della norma e non permettere deviazioni anche solo formali.

Io ritengo che il meccanismo che fa capo alla commissione sia tale da tranquillizzare tutti i colleghi. Nella commissione sono presenti: un magistrato di cassazione, che la presiede, un professore universitario di ruolo di discipline morali, un esperto di psicologia, un sostituto avvocato generale dello Stato, un ufficiale generale o ammiraglio in servizio permanente: parliamo dei problemi della difesa, dell'articolo 52 della Costituzione, del sacro dovere di difendere la patria, e quindi non vedo perché dovremmo eliminare l'ufficiale generale o l'ammiraglio.

Si parla poi di servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile; al Senato è stato approvato, alla fine della discussione, un ordine del giorno, con il quale si invita il Governo ad istituire il servizio civile con una certa urgenza. È una preghiera che anch'io come relatore desidero formulare, in quanto ritengo che questa sia un'esigenza da tutti avvertita. Se infatti non avessimo un servizio civile sostitutivo, in fase di prima applicazione della legge potremmo incontrare delle notevoli difficoltà. Certo, delle difficoltà ci sono e ci saranno comunque, ma è proprio per questo che abbiamo urgenza di approvare questa legge, e quindi studiarne le conseguenze pratiche. Il servizio civile bisogna senz'altro istituirlo, ma occorre evitare che si verifichino dei riflessi negativi da parte di altre organizzazioni. Si dice con forse troppa facilità che coloro i quali saranno riconosciuti come obiettori di coscienza potranno recarsi presso il corpo dei vigili del fuoco, o la Croce Rossa, o gli ospedali: in realtà, nella regolamentazione di queste situazioni occorrerà procedere con molta prudenza, per evitare che personale del genere, destinato a servizi civili, possa trovarsi in contrasto con norme e disposizioni di carattere generale (ad esempio, gli obiettori destinati a prestare servizio presso i sindacati,

non potranno fare degli scioperi, in quanto saranno sottoposti all'ordinamento militare, e così via). Cercheremo pertanto di istituire un servizio civile sostitutivo che abbia quanto meno interferenze è possibile con le situazioni interne delle altre organizzazioni.

Anche per quanto concerne il servizio militare non armato, occorre provvedere ad una opportuna regolamentazione; esistono infatti tanti tipi di servizi collaterali a quello militare, alcuni dei quali vengono affidati in appalto ai civili: faremo quindi in modo di utilizzare quanto più è possibile questo personale, anche per dei motivi di economia, nell'ambito del bilancio della difesa, tanto più che il criterio che ormai è stato accettato è quello della parità delle condizioni, anche da un punto di vista economico, ovunque questa gente possa essere destinata a prestare servizio.

Mi pare, comunque in definitiva, che sia necessario tener conto del travaglio che queste proposte di legge hanno dovuto affrontare e superare, degli orientamenti che si sono andati maturando in questi anni, degli sforzi che sono stati fatti da parte di tutti i gruppi politici per giungere ad una definizione della questione, pur ammettendo che questa legge non è certamente perfetta. Ad essa noi potremmo apportare delle modifiche (ed in questo caso io, come relatore, ne avrei molte da suggerire), ma ciò significherebbe aprire un esteso dibattito, e ritardare di molto l'approvazione del provvedimento. E a questo proposito dobbiamo ricordare che ben 170 persone sono in carcere, in attesa di uscirne, e che noi dobbiamo fare in modo che non ce ne entrino altre, a motivo dell'obiezione di coscienza: certo, questo non basta da solo ad affrettare i nostri lavori, o a farci abdicare al senso di viva responsabilità che deve orientare la nostra azione, ma penso che non sia possibile fare, su queste proposte di legge, la battaglia per i piccoli emendamenti. Oggi infatti il testo che stiamo esaminando può avere un suo valore, ed anche l'applicazione pratica, che ci auguriamo sia la più favorevole possibile. Qualunque cambiamento porterebbe tutti noi a rivedere le rinunce che abbiamo fatto in sede di coordinamento, per avere un testo che potesse raccogliere il maggior numero di suffragi possibile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SERVADEI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il fatto che si riprendano in esame, in

sede legislativa, le proposte di legge relative al riconoscimento giuridico della obiezione di coscienza rappresenta certamente qualcosa di positivo rispetto ai principi di libertà sanciti dalla Costituzione; rispetto alla fin qui disattesa risoluzione dell'Assemblea del Consiglio d'Europa; all'accresciuta coscienza civile del paese e alla maggiore sensibilizzazione della nostra gioventù intorno ai problemi della non violenza e dell'internazionalismo. Positivo rispetto agli oltre seicento giovani condannati, in questi ultimi venti anni, spesso in maniera molto dura, per aver rifiutato di indossare la divisa militare o di portare le armi; positivo anche rispetto ai giovani attualmente in carcere per questo reato, che nessuna legge italiana prevede, e che, alla data del 9 agosto 1972, secondo la risposta cortesemente fornitami dall'allora ministro della difesa, erano 135, dei quali 72 in espiazione di pena, 43 in attesa di giudizio, 20 ricorrenti. Stamattina ho sentito parlare di 170 detenuti: siamo perciò di fronte ad un rapido aggravamento della situazione e questa è una ragione di più per indurci ad assumere il provvedimento, e ad assumerlo bene.

Dobbiamo tuttavia dire che, con la presente decisione, stiamo giungendo all'appuntamento con i paesi più civili e democratici del mondo con un notevole ritardo: di 55 anni rispetto agli Stati Uniti, di 41 rispetto alla Finlandia, di 35 rispetto alla Norvegia, di 29 rispetto alla Svezia, di 20 rispetto all'Olanda, di 19 rispetto al Belgio, alla Francia, ecc. ecc., per non parlare poi dell'Inghilterra e del Canada, dove la soppressione della coscrizione obbligatoria non pone più questioni di questo tipo.

Stiamo giungendo in ritardo anche rispetto alle stesse iniziative legislative assunte in questo ramo del Parlamento e che, per quanto riguarda la mia parte politica, il partito socialista italiano, non hanno avuto soluzioni di continuità fin dalla proposta dell'onorevole Caporali del maggio 1947 (in sede di Assemblea costituente), ed alle successive, le più recenti delle quali portano anche la mia firma, e ricalcano gli stessi concetti di allora. Giungiamo in ritardo anche rispetto al primo giudizio di costituzionalità espresso sulle proposte in questione, che questo ramo del Parlamento emise nell'ormai lontano 1965, con una decisione che allora sembrò a molti azzardata e forzata, e che oggi quasi tutte le parti politiche riconoscono pertinente ed obiettiva.

Si pone pertanto il problema che il giudizio di positività sulla ripresa in esame del provvedimento non venga smentito dalla natura del provvedimento medesimo, dalla sua non

rispondenza al quadro che la situazione italiana ci ha offerto in questi venticinque anni di vita democratica. E si pone altresì il problema che il ritardo col quale si arriva all'appuntamento venga realmente colmato dalle decisioni che si stanno per assumere.

Credo che il Parlamento repubblicano non guadagnerebbe in credibilità rispetto al paese ed ai giovani, se all'indomani del varo della legge ci si accorgesse che la medesima ha lasciato insoluti i problemi di fondo testimoniati e sofferti dai nostri obiettori, i quali di tutto potrebbero essere incolpati per questo lungo periodo di sofferenze, ma non certamente di « furbizia », poiché dobbiamo dar loro atto che in questi decenni hanno pagato di persona, senza alcuna prospettiva certa di libertà e di soluzione legislativa della questione.

Niente vi è di più grave, specie nel campo dei diritti naturali e soggettivi, che illudersi di risolvere, lasciando di fatto in larga misura le cose come stanno, ed inducendo chi vuole utilizzare il provvedimento a gravi compromessi con la propria coscienza. Mi rendo conto che in qualche modo il testo che ci perviene dal Senato dà uno sbocco positivo e rapido alle sofferenze dei 170 giovani in questo momento chiusi nelle carceri militari, ma sono convinto che gli stessi giovani sarebbero i primi ad essere turbati da una legge avente il carattere più di sanatoria, per il passato, che non di riconoscimento di un diritto inalienabile che è, e resta tale, per tutti coloro che esprimono gli stessi loro sentimenti. Ho conosciuto diversi di questi giovani, ed ho sempre inteso le loro testimonianze come la soggettivazione di un sofferto ideale che, in forme e modi diversi, è sempre esistito e sempre accompagnerà il genere umano.

Il nostro compito è quindi di legiferare non per una sorta di « soluzione stralcio », e di farlo nei termini di dignità e di equità rispetto al fenomeno « obiezione di coscienza » che non è nato ieri e che non è soltanto italiano.

Per ragioni di brevità, legate alla esigenza di concorrere anche in questo modo ad un rapido confronto delle opinioni, alla individuazione dei punti migliorativi essenziali onde pervenire ad un sollecito varo, tralascio i discorsi ed i riferimenti di carattere generale. Per questi aspetti mi riferisco alle relazioni che accompagnano le proposte di legge socialiste del 1964 e del 1969, e la n. 616 del 31 luglio 1972, anch'essa posta all'ordine del giorno. Richiamo anche integralmente i miei interventi fatti in questa stessa sede il 19 novembre 1969 ed il 25 novembre 1971, a nome del gruppo del PSI, nel novembre 1971, quan-

do sembrava che il provvedimento avesse la possibilità di venire varato, trovandoci anche allora con un testo varato dal Senato. Tutto poi sfumò per effetto dello scioglimento anticipato del Parlamento.

Mi permetto quindi soltanto di evidenziare alcuni punti non secondari di dissenso esistenti fra la proposta socialista e quella votata il 30 novembre 1972, dall'altro ramo del Parlamento, pregando i colleghi della massima considerazione e riservandomi di proporre — quando si passerà all'esame dell'articolato — appositi emendamenti, sui quali chiedo sin d'ora il contributo costruttivo di tutte le parti impegnate in questa importante battaglia di libertà.

1) Il testo approvato dal Senato pretende di circoscrivere e spiegare i motivi di coscienza oggetto dell'accertamento da parte della Commissione. Si tratta di un compito davvero arduo che si presta ad ogni sorta di valutazioni soggettive ed arbitrarie e che, davvero, può privilegiare i furbi rispetto ai meno dotati sul piano sociale e culturale. Quando si fa riferimento, per dei giovani di 18-19 anni, ad una situazione a monte del loro atteggiamento, evidentemente si crea una condizione di vantaggio per coloro che a quell'età sono in grado, per ragioni culturali e ambientali, di esprimere e provare in forma migliore determinati sentimenti.

2) L'articolo 1 del testo del Senato prevede la possibilità di dichiararsi obiettore di coscienza soltanto per i giovani ancora soggetti alla leva. È una limitazione assurda rispetto ai problemi di libertà che non sono stagionali e di età, ed in relazione agli obblighi militari che, in Italia, impegnano potenzialmente i cittadini dai 20 ai 45 anni.

3) L'articolo 3 attribuisce al Ministero della difesa, sentito il parere consultivo di una commissione da questo nominata, il compito di decidere sulla fondatezza e la sincerità dei motivi addotti.

Ora, io non intendo riaprire una polemica che si svolse a Palazzo Madama nel luglio 1971 sulla rappresentatività democratica e repubblicana del ministro della difesa, che esiste certamente, e che fa riferimento ad un indirizzo generale di Governo, approvato dal Parlamento e sottoposto sempre al controllo da parte di quest'ultimo. Osservo però che il Ministero della difesa, nella vicenda in questione, è parte in causa. E questo non marginale particolare indusse l'Assemblea consultiva europea, nella sua risoluzione n. 337 del 26 gennaio 1967, a chiedere specificamente che le decisioni sul riconoscimento dell'obiezione ve-

nissero da un organismo diverso e separato dall'autorità militare e fossero controllate da un'autorità amministrativa supplementare, istituita anch'essa nella considerazione che l'autorità militare è parte in causa. Il relatore ha fatto riferimento a ragioni di costituzionalità rispetto all'articolo 52, ed ha anche fatto valutazioni comparative rispetto alle Costituzioni di altri paesi. Ora io mi rifiuto di ritenere che l'Assemblea consultiva europea non abbia considerato, nel dare questo suggerimento, sia il quadro costituzionale del nostro paese, che quello della stragrande maggioranza delle altre nazioni europee.

La proposta di legge n. 616 del gruppo socialista non prevede l'automatismo o il riconoscimento indiretto dell'obiezione di coscienza, e ciò non per preoccupazioni illiberali o limitative, ma per precise valutazioni di principio e per riferimenti all'articolo 52 della Costituzione, alla natura delle nostre forze armate, all'esperienza internazionale, eccetera. Si prevede quindi l'uso di commissioni, aventi la facoltà di decidere in esclusiva, e dotate di un'istanza di appello. Esse vanno nominate dal ministro di grazia e giustizia, quindi da un'autorità diversa da quella militare. Tali commissioni hanno sede presso le corti d'appello e quindi, sostanzialmente, si giunge con la proposta socialista anche ad una forma di decentramento che lei, onorevole relatore, ha escluso in questa prima fase, pur prevedendo il testo del Senato la possibilità di nominarne che le commissioni siano diverse.

Con questa nostra impostazione decentrata non andiamo peraltro contro quanto ha stabilito dal Senato. Ci poniamo soltanto il problema di evitare che, secondo le peggiori tradizioni nazionali, vada tutto a Roma, con i risultati che tutti noi conosciamo, ad esempio per l'assegno ai combattenti della guerra 1915-18, che ancora angoscia tanti anziani e meritevoli cittadini.

Inoltre, ed anche questo è un aspetto non secondario, con la proposta socialista chi viene riconosciuto obiettore di coscienza svolge un servizio civile sostitutivo della stessa durata di quello militare.

Anche sotto questo aspetto le differenze fra le due proposte non sono quindi formali ma sostanziali: nella nostra ipotesi — lo ripeto — si è obiettori per giudizio di una commissione estranea alla difesa; in quella del testo del Senato, alla commissione nominata dalla difesa si aggiunge la decisione senza appello del Ministro, e si aggiungono otto mesi di servizio supplementare per il servizio sostitutivo.

Si tratta quindi di sbarramento triplo, non rintracciabile in nessun'altra legislazione, con carattere fortemente punitivo e discrezionale.

4) Nella proposta socialista: ancora, il servizio civile alternativo non è considerato un surrogato del servizio militare.

È una scelta diversa che investe ideali ed interessi non amministrabili dall'autorità militare, bensì dal Ministro del lavoro.

Tale servizio va inoltre precisato nei suoi termini reali ed effettuali. Solo in questo modo il provvedimento che stiamo discutendo può riferirsi in termini risolutivi agli obiettori di coscienza, come storicamente si esprimono in Italia.

Noi sappiamo che la componente numericamente più consistente dei nostri obiettori, è costituita dai testimoni di Geova, le cui convinzioni religiose li portano a non accettare rapporti di qualunque natura con le forze armate.

Sono convinzioni discutibili e discusse. Esse però vengono accettate e tutelate dalla nostra carta costituzionale, come qualsiasi altro credo morale e religioso.

5) L'articolo 8 della proposta di legge n. 1247 che ci viene dal Senato prevede per chi rifiuta il servizio sostitutivo o per gli obiettori non riconosciuti tali — ma che in effetti lo sono perché continuano a rifiutare il servizio militare, accettando i relativi oneri — la reclusione da 2 a 4 anni.

È un articolo pesante, che va adeguatamente meditato, in quanto se lo schema in discussione diverrà legge nei termini proposti, per molte delle considerazioni già espresse, sarà l'articolo che riguarderà la stragrande maggioranza degli obiettori italiani.

Ed a questo punto ci sarebbe da chiedersi se il nostro compito non sia quello di legiferare rispetto a situazioni obiettive, riscontrabili negli stessi termini in tutto il mondo civile, oppure di assumere provvedimenti parzialissimi e, contemporaneamente, molto pesanti per chi non vi è compreso, pur avendone tutti i titoli.

Ma, tornando alla reclusione da due a quattro anni, e senza ripetere le considerazioni di Palazzo Madama del luglio 1971 e di queste settimane (considerazioni attraverso le quali il Ministro della difesa si addentrò in ipotesi tecniche che saranno verificabili o meno in futuro), il punto mi sembra che resti questo: se il problema è quello di far trascorrere in carcere il periodo che il giovane non fa sotto le armi o in qualche attività sostitutiva, si dovrebbe fare riferimento semplicemente ad una pena pari alla durata del pe-

riodo di ferma. Il discorso è oggi reso più attuale anche dagli opportuni approcci che si stanno facendo per ridurre la leva di terra e dell'aria dagli attuali 15 mesi, e per allineare alla stessa quella di mare la quale è ancora ingiustamente di 24 mesi.

6) Il provvedimento senatoriale ancora non fa riferimento ai giudizi pendenti ed alle eventuali condanne per chi è incorso, difendendo l'obiezione di coscienza, nell'apologia di reato. Afferma, al riguardo, che l'ipotesi non è astratta. Ricordo la vicenda (perché fu il caso più clamoroso) che implicò il compianto don Lorenzo Milani, il priore di Barbiana, le cui traversie giudiziarie continuarono anche *post mortem* per l'incriminazione avvenuta il 10 luglio 1969, di 18 consiglieri comunali di Reggio Emilia, rei di aver pubblicamente espresso la loro solidarietà al valoroso religioso, fra l'altro, ridotto in quel momento in condizioni fisiche disperate.

Ho con me una lettera del sindaco di Reggio Emilia di pochi giorni fa, nella quale egli mi dice testualmente: « Continuiamo ad essere chiamati dall'Autorità giudiziaria perché quel procedimento va ancora avanti ».

È certo una lacuna che va colmata, perché se viene meno il reato non possono permanere le condanne relative.

Questo, onorevoli colleghi, è il coerente parere della mia parte politica, e queste le linee di fondo di una battaglia che ci onoriamo di portare avanti da alcuni decenni.

Mi rendo conto del quadro politico di oggi, che non è certamente esaltante; mi rendo conto di quella che il Ministro ha dichiarato essere una sua funzione di mediazione e di equilibrio, capisco le stesse testimonianze portate qui dal relatore rispetto ad un passato che a mio modo di vedere — ebbi occasione di dirlo in altra circostanza — non viene affatto mortificato dalla scelta che stiamo per operare. Nemmeno io sono stato obiettore. Credo però che se allora fosse esistita una legge sull'obiezione di coscienza, la nostra scelta sarebbe stata la medesima e sarebbe stata — in tali condizioni — più nobile e meno sospetta, perché non obbligata.

Tutto questo non significa polemica verso i giovani che fanno il loro dovere e verso le forze armate e le loro migliori tradizioni, che sono certamente quelle popolari e della lotta di liberazione.

E tuttavia in una collettività democratica e pluralistica il nostro dovere costituzionale ed umano è di far riferimento anche alle minoranze, a chi non la pensa come i più, e ciò indipendentemente dalla loro consistenza nume-

rica, specie nel campo dei diritti naturali e di coscienza.

Mi rendo anche conto del fatto che i giovani attualmente ristretti in carcere desiderano uscirne al più presto; è certo, però, che le ragioni di urgenza che sussistono per l'approvazione del provvedimento non possono trasformarsi in un alibi perché si vari un provvedimento qualsiasi. Per noi le ragioni d'urgenza esistevano anche negli anni passati, quando chi ora ci dice di voler far presto non ci dava ascolto e quasi considerava gli obiettori come dei delinquenti o dei teppisti.

Ed esso perché, pur comprendendo tutti i risvolti della questione, noi non consideriamo intangibile il testo del Senato, e ci dichiariamo disponibili per un suo rapidissimo miglioramento, da realizzare anche attraverso riunioni di comitati ristretti, in sedute straordinarie da tenere in termini molto ravvicinati.

In conclusione, siamo dell'avviso che, una volta conclusa la discussione generale, si passi subito a responsabili verifiche degli emendamenti, con l'impegno comune di limitarli all'essenziale e di fare presto.

Se la legge verrà migliorata assumiamo l'impegno, per quanto ci concerne, di fare tutto il possibile perché il provvedimento venga riconsiderato urgentemente dal Senato.

Con ciò siamo convinti di continuare a fare tutto il nostro dovere verso gli obiettori, verso le stesse libere istituzioni del Paese.

Se la maggioranza non sarà d'accordo, potrà anche prescindere dalle nostre convinte argomentazioni e proposte. Ciascuno si assumerà, anche in tale atto, tutte intere le sue responsabilità.

CERVONE. Prendo la parola in questo dibattito per esprimere la mia soddisfazione e, nello stesso tempo, per sottolineare alcuni aspetti del problema che è presente alla nostra attenzione. Vorrei innanzitutto ringraziare l'onorevole de Meo per aversi offerto, sia pure nei limiti di una esposizione sintetica, la possibilità di renderci conto dell'*iter* compiuto dal presente disegno di legge e di fare il punto in relazione allo stadio cui esso è infine pervenuto.

Tuttavia, nel momento in cui si esprime il compiacimento per il risultato fin qui conseguito, non si può tacere che sussiste contemporaneamente un motivo di non completa soddisfazione. Ora, qui si pone un problema che con molto realismo, io ritengo, ognuno di noi deve poter esaminare. Proprio ad un'esigenza di realismo ritengo di dover far riferimento, prospettandola non soltanto nei miei confronti,

giacché ho in questo momento l'onore di esprimere il mio pensiero, ma anche nei confronti di quei colleghi che, desiderosi dell'ottimo corrono forse il rischio di non ottenere un risultato buono.

Io penso che, allorché ciascuno di noi si pone di fronte al fatto legislativo, si trova a confrontarsi anche con la realtà su cui tale fatto legislativo va ad incidere. Questa realtà, nella quale noi viviamo, ci impone molte volte di non radicalizzare i problemi, per non correre il rischio di comprometterne la soluzione.

Ora, di fronte a noi, in questo momento, possiamo riscontrare l'esistenza di alcuni fatti positivi. Il Senato ha approvato la proposta di legge Marcora ed altri, che stabilisce il principio in base al quale ciò che ha costituito fino a questo momento un reato, assumerà nella legislazione italiana una diversa configurazione. Si tratta, a mio avviso, di una importante affermazione di principio, che può essere suscettibile di eventuali miglioramenti, nella misura in cui la società italiana ci porrà in maniera più incisiva il problema, ma che non può essere vanificata nel tentativo di conseguire un risultato migliore.

Certo, quando si parla della commissione istituita per giudicare sulla fondatezza delle domande proposte, non è facile nascondere un senso di disagio poiché nessuno può veramente credere che esista un uomo in grado di leggere nella coscienza di un altro uomo. Questo tema, quindi, induce ad un'attenta considerazione, anche per il rischio di porre in essere, in qualche modo, un meccanismo di tipo inquisitorio che il nostro paese ha definitivamente ripudiato e che la nostra coscienza di uomini liberi decisamente rifiuta. Si tenga, inoltre, presente che di fronte ad una deliberazione sfavorevole nei confronti della sua domanda, il cittadino non avrebbe neppure la possibilità di un giudizio di appello...

GUADALUPI. La decisione sulla domanda avviene con decreto del ministro, avverso il quale è sempre proponibile ricorso al Consiglio di Stato.

CERVONE. Non bisogna però dimenticare, onorevole Guadalupi, che il Consiglio di Stato, in una eventualità di questo genere, potrebbe soltanto sindacare la legittimità del provvedimento, senza entrare nel merito della decisione. Pertanto la sostanza del problema che intendevo porre in evidenza non viene intaccata da una simile considerazione. Resta, cioè, il fatto che il cittadino viene sottoposto ad un giudizio, che ha per oggetto le sue idee

religiose, morali, filosofiche e la stessa impostazione della sua vita, e sul merito del quale non esiste possibilità di appello.

Ora, come ho detto, so bene che tutto ciò provoca un senso di disagio, ma dall'altra parte c'è l'argomento giustissimo portato dal Relatore, laddove diceva, molto opportunamente, che occorre prendere in considerazione un periodo di prima applicazione della legge: purtroppo, potremo anche correre i rischi derivanti dalle manovre dei cosiddetti furbi, che cercheranno di approfittare di questa legge. Ma come può fare, del resto, la società a difendere l'onesto dal furbo, e a far sì che chi veramente merita l'applicazione della legge non possa essere sopraffatto dai profittatori? A questo proposito la Commissione potrebbe compiere un esame: si tratta di qualcosa che disturba, ma non mi sembra che dalle critiche si sia passato ad una concreta proposta alternativa a questa: direi pertanto che si tratta quasi di una linea obbligata attraverso la quale dobbiamo passare.

Così pure, per quanto riguarda il problema cosiddetto dell'alternativa, c'è qualcosa che dà fastidio, e del dispositivo emerge quasi un fatto punitivo. Sembra che si voglia dire all'obiettore: « Tu ottieni questo beneficio, ma io mi voglio garantire che la tua affermazione risponda veramente a quanto senti nella tua coscienza, e ti faccio pagare la tua posizione con un servizio civile che duri di più del servizio militare che potresti fare ».

MARTINI MARIA ELETTA. È la prova della verità !

CERVONE. È appunto così, in un certo senso, ma non credo che questa prova si possa accettare; anche qui, comunque, il discorso più interessante è quello relativo all'abuso che si potrebbe fare dell'istituto che ci apprestiamo a creare.

La mia soddisfazione non è perciò completa, anche perché mi rendo conto che, arrivati a questo punto, noi, realisticamente, non possiamo che approvare il testo trasmessoci dal Senato: però con un vivo impegno affinché, superati i primi ostacoli, ciascuno di noi si senta impegnato — come lo è stato nel passato — a migliorare nel futuro la situazione.

Vorrei ora rispondere a un'obiezione che tutti noi abbiamo sentito fare, quando si sono disprezzati questi giovani, che invece hanno dato una testimonianza pagando duramente ieri e ancora oggi, coraggiosamente: non sono giovani vili, quelli che hanno avuto ed hanno

il coraggio di affrontare una condanna, pur di affermare una convinzione della propria coscienza...

VILLA. Non sono più vili quelli che sono morti per fare il servizio militare !...

CERVONE. Non si tratta di servizio militare o meno: e chi vi parla è uno nella cui famiglia c'è anche chi è morto affondato con la sua nave; io stesso ho prestato servizio militare, ma non penso che facendo quel servizio sia stato meno vile di chi ha avuto il coraggio di dire come la pensa e di pagare le proprie affermazioni. Se condanniamo questi giovani, condanneremo certe virtù civili, che invece occorre difendere al massimo in un Paese democratico. Ma proprio da questo vorrei cogliere lo spunto per dire che i giovani obiettori di coscienza devono comprendere che soltanto perché ciascuno di noi ha potuto assicurare estrema libertà e democrazia, certe idee hanno potuto — anche con il loro sacrificio — compiere dei passi avanti. Tali idee hanno potuto progredire in proporzione agli sforzi compiuti per assicurare un sistema di libertà; pertanto occorre dire a questi giovani che come molti di noi hanno combattuto nella lotta di liberazione per dare al Paese questo regime libero, così essi, che chiedono il riconoscimento dell'obiezione di coscienza nel rispetto che si deve alla loro libertà, ricordino che questa libertà sta a fondamento della vita della Nazione.

Venendo ora a trattare un altro argomento, io chiedo — poiché si parla di servizio civile alternativo — a quali servizi dovranno essere affidati i giovani obiettori di coscienza. Alcune osservazioni sono state fatte in proposito dall'onorevole Relatore, ma io non ritengo che si possa pensare ad un servizio civile ottenuto disseminando questa gente fra i vari Ministeri. Nel nostro Paese esistono delle esigenze sopravvenienti, e queste possono ben richiedere un corpo attrezzato, istruito e specializzato. Basta pensare alle disgrazie che avvengono in mare, per avvertire l'esigenza di squadre specializzate per i salvataggi in mare: e si potrebbero portare esempi analoghi. Disseminare questo personale tra ospedali, cantieri di lavoro, nella costruzione di strade o altro, significherebbe non soltanto non avere una massa di individui preparati per avvenimenti straordinari (alluvioni, terremoti, ecc.) ma neppure dei corpi specializzati.

Concludo il mio intervento affermando che per noi l'approvazione del testo pervenutoci dal Senato rappresenta un fatto positivo, e noi formuliamo l'augurio che non ci si fermi ai ri-

sultati finora ottenuti, ma che si possa migliorare la situazione, come sempre deve avvenire in un regime di democrazia.

ANDERLINI. Signor Presidente, devo dire di trovarmi oggi in una condizione piuttosto singolare: infatti, nel corso della passata legislatura, come membro dell'altro ramo del Parlamento, durante quattro anni mi sono occupato molto attivamente dei problemi relativi al riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza. Per quattro lunghi anni ho affrontato difficoltà e complicazioni, per fare in modo che dalla Commissione Difesa del Senato prima, e dall'Aula di Palazzo Madama dopo uscisse un testo soddisfacente su questo argomento. Ora la singolarità della mia posizione cui ho dianzi accennato deriva dal fatto che eletto per la presente legislatura in questo ramo del Parlamento non faccio parte della Commissione Difesa, e solo in virtù di una particolare norma del Regolamento prendo qui la parola.

Ho ripresentato alla Camera il testo che nella scorsa legislatura proposi al Senato, e che non ebbe allora molta fortuna (lunghe discussioni, complicatissimi dibattiti in Commissione e vari comitati restretti nel corso di quattro anni approdarono infatti alla formulazione di un testo che non si distacca da quello che ora il Senato ci ha inviato), perché nella precedente occasione, mi dichiarai favorevole ai principi generali informati del testo, ma contrario alla formulazione dei suoi articoli.

Non intendo tediare i colleghi rifacendomi alle grandi questioni di carattere generale (sulle quali mi sono già soffermato in questa ed in altre sedi, e delle quali la stampa si è già occupata) anche perché l'onorevole Servadei, nella prima parte del suo intervento, ha richiamato tali argomentazioni.

Vorrei invece tentare di cogliere la logica di fondo della proposta di legge Marcora ed altri, ed i capire se essa coincida o meno con le posizioni che sono state sostenute in questi anni da me, da molte personalità della sinistra e da esponenti della Lega per il riconoscimento dell'obiezioni di coscienza.

Innanzitutto, io ritengo che la nostra Commissione sia chiamata a stabilire con chiarezza se il presente provvedimento debba introdurre, senza condizionamenti, il diritto del cittadino chiamato alle armi ed essere esonerato dal servizio militare, con contemporaneo obbligo di prestare servizio civile, debba sottoporre invece tale principio ad una serie di limitazioni quali la necessità per gli obiettori, di addurre a sostegno del proprio rifiuto di

prestare servizio militare motivi filosofici, morali e religiosi; l'obbligo di rendere pubblici tali convincimenti entro un termine prestabilito, anteriore alla data di chiamata alle armi; la facoltà attribuita al ministro di decidere sulla domanda presentata dall'obiettore, sentito il parere di una Commissione appositamente costituita. Se invece, nell'esame di questo provvedimento, noi ci basiamo sul presupposto che gli articoli 2 e 11 della Costituzione non possono fornire una adeguata interpretazione dell'articolo 52 della nostra legge fondamentale (il quale da una parte sancisce il principio del sacro dovere del cittadino di difendere la Patria, e dall'altra afferma che l'ordinamento delle forze armate è informato ai principi democratici della Costituzione, tra i quali quelli contenuti negli articoli 2 e 11); se teniamo presenti le obiezioni di alcuni costituzionalisti relative alla invalidità del limite di cui all'articolo 52 (« La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino »); se ci rendiamo conto che il nostro sistema di reclutamento consente una serie ampia di esenzioni e di rinvii a lunga scadenza (a tale riguardo mi chiedo per quale motivo il figlio di madre vedova che si trovi in determinate condizioni possa ottenere l'esonero, che viene invece attualmente negato agli obiettori di coscienza), allora acquistano rilievo le osservazioni del collega Guadalupi. Egli ha infatti affermato che il Consiglio di Stato, qualora il testo riconoscesse all'obiettore l'esonero dal servizio militare e l'obbligo di prestare servizio civile, potrebbe essere chiamato ad esaminare ricorsi nel merito relativi alle domande di esenzione; ovviamente, tale possibilità sarebbe esclusa nel caso in cui il provvedimento in esame attribuisse al ministro la facoltà di decidere in merito alle domande.

I tentativi di annacquamento di questo principio, di cui la proposta di legge Marcora è piena, non rispecchiano la cattiva volontà o la confusione di idee degli estensori, e comunque non hanno carattere di errori tecnici, ma riflettono la situazione esistente all'interno della maggioranza che ha approvato il testo, nell'ambito della quale, evidentemente, sono emerse posizioni contrastanti che in qualche modo bisognava mediare. Io, comunque, mi auguro che questa proposta di legge, così piena di contraddizioni, possa positivamente operare nella vita del nostro paese.

Un'altra grave contraddizione che mi preme porre in rilievo è la seguente: il provvedimento legislativo n. 1247 non presenta il servizio civile come alternativo al servizio militare, ma offre la possibilità di scegliere tra

il servizio militare non armato e il servizio civile. Ora, è chiaro che, qualora fosse prevista la possibilità per gli obiettori di prestare servizio militare non armato, il ministro della difesa avrebbe ancora la facoltà di entrare nel merito della questione. Invece, nel caso in cui fosse sancito il principio dell'esonero dell'obiettore dal servizio militare, il ministro assumerebbe il ruolo di parte in causa, cioè in pratica svolgerebbe la funzione del pubblico ministero nei confronti del tribunale chiamato a giudicare. Nella formulazione attuale, il ministro si porrebbe contemporaneamente come pubblico ministero e parte in causa. Inoltre, a mio avviso, la prevista Commissione dovrebbe avere sede presso la Presidenza del Consiglio o il Ministero del lavoro: il ministro della difesa avrebbe comunque la possibilità di far valere le sue opinioni in contraddittorio con quelle dell'obiettore allo scopo di stabilire se ci si trovi o meno di fronte ad un caso di obiezione di coscienza.

Il terzo comma dell'articolo 3 stabilisce poi che la presentazione alle armi è sospesa sino a quando il ministro della difesa non si sia pronunciato sulla domanda: di conseguenza l'obiettore in questo caso non si trova nelle condizioni di richiamato alle armi, ma è ancora un semplice cittadino che tenta di far valere alcuni suoi diritti. È pertanto incomprensibile il motivo per cui egli debba rispondere dei propri convincimenti al ministro della difesa che giustamente, peraltro, nel concerto delle varie posizioni esiste all'interno del Governo, potrà illustrare il proprio atteggiamento al riguardo, atteggiamento senza dubbio tutt'altro che trascurabile (io non mi auguro che, attraverso questa proposta di legge, direttamente o indirettamente, si pervenga ad una sorta di coscrizione volontaria).

Desidero poi soffermarmi sul contenuto del primo comma dell'articolo 2.

Ci rendiamo conto che si tratta di giovani che, nell'ipotesi di cui all'articolo 2, probabilmente non hanno ancora vent'anni. Ma l'obiezione può insorgere anche durante il periodo di servizio militare; pertanto, il fissare così drasticamente il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda, significa praticamente ammettere che o si è obiettori a vent'anni o non lo si è più.

Voi dite che l'obiezione di coscienza deve essere motivata da profondo convincimento: ma che cosa significa profondo convincimento? E chi sarà chiamato a giudicarlo? A mio avviso, tale aggettivo dovrebbe essere adoperato nel testo della legge il minor numero di volte possibile.

Si fa riferimento, inoltre, a questioni morali, religiose e filosofiche, escludendo i convincimenti di natura politica. Ma la politica non è, come diceva Aristotele, una parte della filosofia? Ed un anarchico, un pacifista, ad esempio, non può presentare la sua ideologia politica sotto l'aspetto filosofico? Quando si scende così nel dettaglio si finisce per perdere di vista quella che è la realtà obbiettiva.

D'altro canto da chi è costituita la maggior parte degli obiettori? Dai testimoni di Geova, figli di contadini generalmente meridionali, i quali obiettano in nome di una loro convinzione religiosa. Essi, che non sono gente di grande cultura, saranno poi in grado, all'atto pratico, di dare dimostrazione dei loro convincimenti filosofici, religiosi e morali?

Ancora, all'articolo 3 voi prescrivete che la Commissione giudichi sulla « fondatezza e sincerità » dei motivi addotti dal richiedente. Posso capire che si parli di sincerità, ma « fondatezza » che cosa vuol significare? Che bisogna andare a misurare se c'è coerenza filosofica tra le premesse da cui parte l'obiettore e il suo rifiuto di portare le armi?

Vengo ora all'argomento di cui ha parlato il collega Cervone (a sua volta interrotto in maniera apprezzabile dall'onorevole Maria Eletta Martini): dobbiamo stabilire un sistema di selezione che tenga fuori dall'applicazione della legge i falsi obiettori. Tale scopo può essere raggiunto attraverso due criteri fondamentali: il primo è costituito dalla maggior durata del servizio civile alternativo che, a mio avviso, potrebbe essere ridotto dagli otto mesi supplementari a sei mesi, dato che in una società come la nostra il giovane, a vent'anni, è già presente sul mercato del lavoro (so, anzi, che lo Stato Maggiore sta rivedendo il tipo di reclutamento); il secondo è costituito dalla Commissione che, presso il Ministero della difesa, raccoglie e valuta gli elementi che l'obiettore adduce a sostegno dei suoi convincimenti.

Comunque, per tornare al discorso che facevo prima, otto mesi di servizio supplementare mi sembrano davvero troppi, anche perché per i giovani reclutati nella leva di mare il periodo di servizio civile alternativo ammonterebbe a 32 mesi. Non sarebbe meglio, allora, disporre che la durata di tale servizio alternativo dovrebbe essere otto mesi più lunga della leva più breve?

Un altro grave interrogativo, che discende dalla logica dalla quale si è partiti formulando l'articolo 1, è quello generato dall'articolo 11: « I giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati ad

ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonché nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare ». Vorrei che qualcuno mi spiegasse che cosa significa questo articolo. Significa che ai giovani che prestano servizio civile alternativo si applicano le norme del codice militare di pace e quelle del regolamento di disciplina? Si tratta di una notevole stortura, che discende dalla logica in base alla quale, nel formulare l'articolo 1, ci si è richiamati al servizio militare non armato.

Faccio certamente mia l'osservazione del collega Servadei, il quale ha messo in evidenza come si sia dimenticato che esistono cittadini (come ad esempio i consiglieri comunali di Reggio Emilia) che si trovano soggetti a procedimento penale per aver sostenuto alcuni casi di obiezione di coscienza. Ritengo, perciò, che non sarebbe inopportuno introdurre una norma la quale stabilisca che coloro che sono attualmente accusati di « apologia di reato » per aver difeso queste posizioni, non debbano essere sottoposti a procedimento penale.

Come ho detto all'inizio, desidero svolgere anche talune considerazioni di carattere generale. Debbo innanzitutto osservare che io non sono mai stato un obiettore di coscienza: ho combattuto nella seconda guerra mondiale, essendo stato regolarmente chiamato alle armi, e non credo di aver demeritato ed ho preso parte alla Resistenza, per mia autonoma scelta. Se, pertanto, volessi qualificare la mia posizione, dovrei dire che sono leninista, in quanto accetto le guerre giuste e rifiuto quelle ingiuste: ma certamente non ritengo di dover chiedere allo Stato il permesso di comportarmi in questo modo.

Purtuttavia, io sono tra coloro che si sono battuti e si battono per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza. Ritengo che, in un momento di crescita civile, il nostro popolo e la nostra società debbono compiere uno sforzo in questa direzione. E vorrei a questo punto aggiungere, alle molte osservazioni che sono state avanzate da parte dei colleghi che mi hanno preceduto, alcune considerazioni di natura militare. In particolare vorrei ricordare come non sia affatto vero che i paesi i quali hanno riconosciuto l'obiezione di coscienza si siano militarmente indeboliti. È vero, semmai, il contrario. Si pensi che, durante la seconda guerra mondiale, mentre i « V-2 » tedeschi cadevano su Londra, il primo ministro britannico Churchill fu sollecitato in Parlamento, da parte di alcuni deputati, a prendere l'iniziativa per abrogare la legge concernente gli obiettori di coscienza (che in quel periodo

ammontavano a circa quattordicimila). Churchill rifiutò di accogliere questo suggerimento, affermando che il riconoscimento dell'obiezione di coscienza era una dei valori scritti nella Tavola fondamentale della nazione inglese e che pertanto non era possibile farlo venir meno neppure in tempo di guerra.

D'altra parte, chi guarda alla tradizione delle nostre forze armate, non può non riconoscere che esse hanno registrato i più brillanti successi quando si sono legate profondamente alla vita del popolo. Non voglio certamente in questa sede esprimere considerazioni critiche in merito alla storia del Risorgimento, anche per non attirarmi rimproveri da parte di qualche collega. Mi limito ad osservare che la storia del Risorgimento italiano ha conosciuto i suoi momenti più significativi quando è diventata storia di popolo, e ciò è avvenuto soprattutto con Garibaldi.

La prima guerra mondiale, poi, divenne un episodio significativo quando, dopo Caporetto, fece registrare una grande partecipazione popolare. Una guerra vittoriosa fu anche la Resistenza, che fu guerra di popolo.

Ora, c'è da sperare che il riconoscimento dell'obiettore di coscienza serva a far comprendere ai nostri più alti esponenti militari che la vera forza di un esercito non consiste nella disponibilità di mezzi terrestri, aerei o navali, ma nella capacità di partecipazione del popolo ai temi che stanno alla base della difesa della propria indipendenza nei rapporti con gli altri popoli.

Ecco il motivo per il quale, sostenendo gli orientamenti espressi nella formula: « democrazia e forze armate », non vogliamo assolutamente indebolire il nostro apparato militare, ma semmai dare ad esso una effettiva e reale consistenza. E quindi, se l'obiezione di coscienza costituisce una tappa nella maturazione della coscienza popolare del significato democratico delle forze armate, io credo che anche da questo punto di vista il suo riconoscimento dovrebbe essere valutato positivamente pur da coloro che oggi lo avversano, all'interno delle stesse forze armate, per un malinteso e retorico senso di autorità.

Il nostro paese è stato, su questa strada, preceduto largamente dalla Germania federale. L'esercito tedesco è oggi uno dei più democratici, e chi come me ha avuto occasione di conoscerlo nelle sue strutture e nel suo funzionamento, si rende conto che un'organizzazione di tipo democratico (che esprime tale suo carattere nei rapporti all'interno della gerarchia militare, nella presenza dell'istituto del commissario parlamentare, nel riconosci-

mento dell'obiezione di coscienza) non è meno efficiente di altre: anzi, a mio giudizio, è più efficiente.

Non sono certamente incline ad un atteggiamento di pregiudiziale ammirazione nei confronti dell'operato del popolo tedesco; ma ritengo impossibile che chiunque si rechi nella Germania federale ed abbia la possibilità di osservare da vicino il mutamento intervenuto nell'organizzazione militare dai tempi di Hitler, non ne resti favorevolmente colpito. Ricordo di aver udito il sottosegretario Momsen, in risposta ad una domanda che gli era stata rivolta, rispondere che il riconoscimento dell'obiezione di coscienza è destinato a permanere anche in tempo di guerra, non essendo pensabile che in tal caso sia possibile abrogare l'articolo 4 della Carta costituzionale della Repubblica federale tedesca. Lo stesso Momsen, in quella occasione, rispondendo ad altre domande, precisò che il numero degli obiettori si aggirava sui quattordicimila, cifra corrispondente ad un livello fisiologico espresso dalla società tedesca attuale.

Quest'ultima considerazione ci riporta ad un altro tema, che occorre trattare, anche al fine di fugare tante paure. Quanti obiettori avremo in Italia, dopo che sarà entrata in vigore la legge che ne riconosce i diritti? Io penso che si resterà nell'ordine di qualche centinaia di unità. Infatti, la situazione tedesca è profondamente diversa. I tedeschi sono in larga misura protestanti, e quindi considerano i valori della coscienza, i valori « interni » in modo profondamente diverso dai popoli cattolici...

BUBBICO. Questo, collega Anderlini, è un giudizio superficiale, che guasta un bel discorso !

ANDERLINI. Soltanto in questi ultimi anni, in realtà, il fenomeno dell'obiezione di coscienza ha preso consistenza anche tra i giovani di ispirazione cattolica.

Con queste considerazioni di carattere generale, penso, signor Presidente, di poter concludere il mio intervento.

PRESIDENTE. Data l'ora, sospendo la seduta, che sarà ripresa alle ore 17,30.

La seduta, sospesa alle 13, riprende alle 17,30.

MARTINI MARIA ELETTA. Non vorrei soffermarmi sulla questione di principio relativa all'opportunità di stabilire anche nel

nostro paese la possibilità per coloro che lo chiedono, di prestare un servizio civile sostitutivo del servizio militare. E ciò perché mi pare che questo problema, ed il relativo discorso, è stato bene messo a fuoco negli ultimi tempi, e del resto di tale argomento si sta discutendo ormai da venti anni, anche se solo ora giungiamo ad una concreta definizione dopo l'esame di varie proposte di legge.

Ad intervenire nella discussione di oggi mi sento obbligata dal fatto di aver presentato già nel 1966, assieme a Nicola Pistilli, una proposta di legge, che ho ripresentato con altri colleghi nella successiva legislatura (essendo nel frattempo scomparso il collega Pistilli), e poi in questa, in una formulazione, non dico identica, ma molto simile alla precedente. Ora io non ritengo — anche per mio temperamento — di dover rimanere legata ad aspetti particolari della proposta ora in esame, quando ai concetti di carattere generale che la ispirano. Ma devo rilevare che la proposta di legge che ci è pervenuta dal Senato presenta un aspetto abbastanza grave, sul piano del principio quando prevede la creazione di una Commissione che dovrebbe giudicare della fondatezza e della sincerità dei motivi addotti da colui che richiede di essere riconosciuto obiettore di coscienza. E quali siano questi motivi è detto nell'articolo uno della medesima proposta di legge: « imprescindibili motivi di coscienza », che devono risultare « attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto ». Ora accettare, in linea di principio, il concetto che una Commissione, sia pur composta da membri qualificati, possa indagare su tali motivi di coscienza, che sono patrimonio personale ed insindacabile di ciascuno, è un fatto abbastanza grave. A parte poi l'estrema difficoltà, se non l'impossibilità, da parte di questa Commissione di accertare la sincerità di convinzioni che di per sé sfuggono ad una verifica obiettiva, c'è da considerare che un pronunciamento favorevole di tale Commissione, in un Paese come il nostro, dove le vertenze ideologiche sono particolarmente ricche, rischierebbe di essere addirittura frainteso, come una disapprovazione dell'atteggiamento di quelli che, invece, ritengono con uguale sincerità di coscienza di poter prestare il servizio militare, pur senza essere favorevoli alla guerra, e magari disapprovando l'uso della violenza come mezzo per risolvere le controversie internazionali. Il riconoscimento della obiezione di coscienza è un fatto del tutto positivo, che però non dev'essere frainteso nel

senso di una divisione fra buoni e cattivi, poiché persone ugualmente contrarie alla guerra e alla sopraffazione possono essere portate, da intimi sentimenti della coscienza, sia ad essere contrarie al servizio militare, sia a non esserlo. Ora io penso che se introduciamo il principio della Commissione di cui all'articolo 3 della proposta di legge n. 1247, rendiamo la situazione più complessa: e ciò dico anche se so che una Commissione del genere esiste in molti Paesi in cui è riconosciuta la legittimità dell'obiezione di coscienza.

Si deve dare atto ai colleghi Senatori di aver escluso dai compiti della Commissione quello dell'interrogatorio dell'obiettore con dibattito; e non essendo prevista la convocazione della persona interessata ritengo che gli atti d'indagine di questa Commissione dovrebbero risolversi in un esame di carte, della richiesta dell'obiettore, delle varie informazioni che si possono recepire sulla personalità dello stesso. Se il regolamento che accompagnerà questa legge (ed in questo caso il regolamento è necessario anche per altri motivi che fra poco dirò) potesse limitare i poteri di tale Commissione alla constatazione e non all'indagine dei fatti, allora la cosa sarebbe molto meno grave, pur restando tale sul piano del principio. È vero infatti che lo Stato si deve accertare che la dichiarata « obiezione di coscienza non sia il paravento per i furbi, che ci sia una reale convinzione alla base di una richiesta di esenzione dall'obbligo del servizio militare e di sostituzione di esso con un altro tipo di servizio per il proprio Paese; ma la sincerità dell'obiettore può essere accertata in base ad altri fatti: quale, ad esempio, quello di accettare un servizio sostitutivo di durata superiore al periodo del normale servizio di leva; e questo aumento del tempo infatti non vuole avere un carattere punitivo, ma di verifica della verità dei motivi che conducono una persona a scegliere la via della « Obiezione di coscienza ». Un periodo di tempo più lungo da esplicitare in un servizio, penso che possa offrire e soprattutto trattandosi di un giovane delle garanzie superiori a quelle che potrebbe dare la Commissione.

Un'altra importante considerazione da fare a proposito della proposta di legge n. 1247 è relativa alla destinazione che si prevede per gli obiettori di coscienza. Nella proposta di legge che a suo tempo io presentai, si parlava di servizio civile alternativo, e non di un tipo di servizio come viene adesso concepito, cioè o servizio militare non armato o servizio civile. Il relatore questa mattina ci ha spiegato come questa dizione si possa riferire ad

una più esatta interpretazione del secondo comma dell'articolo 52 della Costituzione. Ma ciò che mi preoccupa è sapere in che cosa consiste questo « servizio civile ».

Anche la proposta di legge di cui sono firmataria prevede la creazione di una Commissione, composta di rappresentanti di vari ministeri, alla quale non è demandato però il compito di indagare sull'intima volontà dell'obietto (indagine che a noi non sembra lecita, poiché la libertà di coscienza è sancita dalla Costituzione) bensì l'incarico di valutare le attitudini tecniche del soggetto interessato, al fine di indirizzarlo verso il servizio civile a lui più congeniale per questo è previsto che sia composta di rappresentanti dei Ministeri che possono far operare alle loro dipendenze, in servizi già esistenti (agricoltura, sanità, interni, lavori pubblici, esteri). Il testo approvato dal Senato, invece, in attesa della istituzione del servizio civile nazionale, distacca gli obiettori presso « enti, organizzazioni, corpi di assistenza, eccetera. Ora, il contenuto di questa disposizione a me sembra molto vago: sono quindi dell'avviso che sia necessario — qualora il progetto dovesse essere comunque approvato allo scopo di introdurre nel nostro ordinamento il principio dell'obiezione di coscienza, permettendo agli obiettori attualmente detenuti di tornare in libertà e di esprimere le proprie convinzioni senza incorrere in un periodo di detenzione umiliante — provvedere con regolamento ad integrare le lacune del provvedimento in esame ed, in particolare, quelle relative alle disposizioni sulla prestazione del servizio civile che, data l'attuale imprecisa formulazione, rischierebbero di rimanere inapplicati. Pertanto, acquisterebbero in tal caso rilievo le norme relative alla prestazione del servizio militare « non armato » che costituisce però oggetto di obiezione da parte di molte persone (in particolare da parte dei testimoni di Geova) i quali rifiutano anche di indossare la divisa militare: senza entrare nel merito, desidero però far notare che, qualora la proposta di legge non definisse esattamente i termini e le modalità della prestazione del servizio civile, per questi obiettori il provvedimento che ci accingiamo a varare non risolverebbe il problema.

Invito infine il relatore ad esprimere il suo parere in merito alla emanazione di un regolamento che chiarisca ed integri le disposizioni contenute nel testo di legge, il quale, pur non soddisfacendo appieno, ha però il merito di introdurre un importantissimo principio nel nostro ordinamento giuridico.

NICCOLAI GIUSEPPE. Signor Presidente, desidero fare un richiamo al Regolamento: a norma dell'articolo 73, infatti, noi riteniamo che la discussione generale non possa procedere ulteriormente.

PRESIDENTE. Il Presidente della Commissione affari costituzionali ha comunicato alla nostra Commissione che, in quella sede, il parere che noi abbiamo richiesto è in fase di elaborazione: in sua mancanza, noi saremo costretti ad arrestare l'iter del provvedimento prima del passaggio alla discussione degli articoli.

Per quanto riguarda il suo richiamo, le rendo noto che, poiché ella aveva preannunciato alla Presidenza della Commissione in via ufficiosa il contenuto del suo richiamo, la Presidenza ha provveduto, a norma dell'articolo 41 del Regolamento, ad informare della questione il Presidente della Camera il quale ha dichiarato che, ai fini del proseguimento della discussione generale, non è richiesto il parere della Commissione prima. Tale parere, invece, dovrà assolutamente pervenire alla nostra Commissione prima dell'inizio della discussione degli articoli del testo. Per il momento, quindi, possiamo proseguire nei nostri lavori.

GIOMO. Il problema del riconoscimento della obiezione di coscienza fu posto in evidenza per la prima volta in sede di Costituente. Infatti, per ragioni contingenti, fu respinto in quella sede un emendamento — detto emendamento Caporali dal nome del proponente — che affermava espressamente: « Sono esentati dal portare le armi coloro i quali vi obiettino ragioni filosofiche, religiose e di coscienza » e fu invece preferita l'attuale formulazione dell'articolo 52 della Costituzione che accoglie indirettamente il principio per cui il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Questa impostazione fu confermata il 15 dicembre 1965 dalla Commissione affari costituzionali la quale, pronunciandosi sulle varie proposte di legge relative al riconoscimento dell'obiezione di coscienza, ne negava l'incostituzionalità in quanto l'obbligatorietà del servizio militare, sancita dalla Costituzione stessa, non impedisce che con legge ordinaria sia consentito al cittadino di optare per servizi compatibili con la convinzione della propria coscienza circa la illiceità morale dell'uso delle armi. Queste proposte di legge decadde per la fine della legislatura. Nella quinta legislatura furono poi presentati altri provvedimenti che, sotto la pres-

sione dell'opinione pubblica, vennero considerati come base sufficiente per una discussione che portasse al riconoscimento dell'obiezione di coscienza anche nel nostro ordinamento giuridico.

È opinione dei liberali che l'obiezione di coscienza debba trovare regolamentazione seria e severa al fine di rafforzare i valori della democrazia e della libertà nel nostro paese, dando il giusto riconoscimento a quelle manifestazioni di pensiero obiettive che siano sorrette da convincimenti morali e religiosi, ed allo scopo di difendere le istituzioni democratiche ed i principi costituzionali secondo i quali la difesa della Patria è sacrosanto dovere del cittadino, impedendo quindi che la libertà di manifestazione del pensiero possa tradursi in espediente per sottrarsi agli obblighi costituzionali. A tale riguardo, la direzione del mio partito il 16 ottobre 1969 approvò un documento nel quale fu preso in esame il problema alla luce del sacro obbligo di difendere la Patria e dei principi di libertà individuale e solidarietà civile a difesa della libertà stessa. Il nostro documento si dichiarava favorevole al riconoscimento legislativo dell'obiezione di coscienza purché gli obiettori, i cui motivi fossero riconosciuti validi dalle autorità competenti, partecipassero alla difesa del paese in tempo di pace nei servizi militari non armati, ed in tempo di guerra nei servizi militari ausiliari, non meno pericolosi dei servizi combattenti. Il riconoscimento della qualità di obiettore dovrebbe poi comportare anche la rinuncia permanente al porto d'armi.

Il disegno di legge è simile, nella forma e nella sostanza, a quello già approvato dal Senato nella passata legislatura e decaduto, prima dell'approvazione definitiva da parte del nostro ramo del Parlamento, per l'anticipato scioglimento delle Camere.

Ricorderò subito che noi liberali demmo a quel progetto di legge voto favorevole. Noi ci ispirammo allora, e ci ispiriamo oggi, contemporaneamente, al rispetto del dettato dell'articolo 52 della Costituzione, che consente, con il rinvio alla legge ordinaria operato dal secondo comma, la disciplina dell'obiezione di coscienza e al rispetto della personalità dell'individuo, postulato dall'articolo 2 della stessa Carta costituzionale. La mia parte pone, nei confronti del problema in esame, alcune pregiudiziali concernenti la necessità che i motivi addotti dai richiedenti siano riconosciuti come obiettivamente validi da una commissione (con esclusione quindi dei motivi contingenti e politici), l'impossibilità di dare

all'obiezione altro valore che il rifiuto dell'uso personale delle armi e la necessità che l'obietto sia impiegato nel servizio militare non armato o in quello civile sostitutivo.

Quindi, noi, in coerenza con l'atteggiamento assunto nella passata legislatura, voteremo a favore del provvedimento nella convinzione che il riconoscimento dell'obiezione di coscienza sia pienamente aderente alla realtà della società italiana ed inserisca l'Italia fra i paesi più civili del mondo occidentale che da tempo hanno risolto il delicato problema. Non posso sottacere che nei paesi del mondo comunista l'obiezione di coscienza è liquidata, nel migliore dei modi, come un affare amministrativo. Non possiamo però accettare alcuni rilievi mossi al testo dal collega Fracanzani (col quale desidererei intavolare una discussione filosofica circa la possibilità di conciliare la sua posizione di cattolico con alcune affermazioni decisamente calviniste) relativi soprattutto alla ammissione del criterio di automaticità ai fini del riconoscimento dell'obiezione: criterio valido in linea di principio, ma non nella realtà concreta, la quale richiede accertamenti condotti caso per caso allo scopo di scoraggiare i falsi obiettori. Riteniamo inoltre inaccettabile l'opinione secondo la quale l'unica alternativa al servizio militare sarebbe costituita dal servizio civile sostitutivo, poiché non tutti gli obiettori considerano offensivo indossare la divisa militare, e quindi prestare servizio militare non armato.

Annunciamo pertanto il nostro voto favorevole al provvedimento in esame ricordando un drammatico episodio della storia di uno dei paesi più liberi e democratici del mondo: l'Inghilterra.

Uno dei grandi campioni della vittoria del mondo libero sulla tirannide, Winston Churchill, ebbe a dire: « Qui vi sono degli obiettori di coscienza, noi stiamo combattendo anche per loro ».

Mi sembra che con spirito grandemente liberale noi potremmo approvare questo progetto di legge così come ci è stato trasmesso dal Senato.

DE LORENZO GIOVANNI. L'obbligo del servizio militare è sancito per tutti i cittadini dall'articolo 52 della Costituzione come necessaria conseguenza ed attuazione del sacro dovere di difendere la patria. Non si comprende, quindi, come tale obbligo possa essere legittimamente sostituito da « altra diversa prestazione di natura personale » (servizio sostitutivo civile).

Vero è che l'articolo 52 della Costituzione, al secondo comma, nel disporre che il servizio militare è obbligatorio, sancisce poi la formula « nei limiti e modi stabiliti dalla legge », ma appare ovvio che tali limiti e modalità devono riferirsi sempre all'esercizio del servizio militare e non potrebbero in nessun modo trasformare detto servizio in altre e diverse prestazioni dei cittadini nei confronti della Nazione. La formula costituzionale si riferisce evidentemente alle modalità di attuazione e non mai ad una possibile sostituzione del servizio militare con altra specie di attività. Le modalità potranno essere, infatti, quelle attinenti alla durata del servizio, alla prescrizione ed alla verifica dei requisiti necessari per la prestazione del servizio militare medesimo, eccetera: ma sempre di servizio « militare » dovrà trattarsi e non mai di un diverso servizio « civile » in sostituzione di quello militare.

Basta questa semplice implicazione per considerare manifestamente incostituzionali le proposte di legge presentate, sia sotto il profilo della loro improcedibilità, sia sotto quello del loro sostanziale contrasto con lo spirito e la lettera della norma dell'articolo 52.

D'altra parte è appena il caso di ricordare che il tentativo di rendere non obbligatorio il servizio militare fu respinto dall'Assemblea Costituente che, in sede di formulazione dell'articolo 52, rigettò, con voto quasi unanime, un emendamento che suonava, precisamente: « Il servizio militare non è obbligatorio ».

Pertanto, le proposte di legge in esame, per trovare ingresso in Parlamento, avrebbero dovuto essere presentate nella forma di proposte di legge di revisione costituzionale, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione; mentre, nel merito, la pretesa di poter far ricorso a « situazioni soggettive » dei cittadini per valutare l'obbligatorietà o meno della prestazione del servizio militare o la sua possibilità di sostituzione con prestazioni di ordine civile o di altra natura non può non apparire elusiva della norma costituzionale e, quindi, sostanzialmente, in frode al chiaro disposto della nostra legge fondamentale.

In sostanza, ammettere l'obiezione di coscienza costituirebbe la demolizione del principio di uguaglianza su cui si fonda il nostro ordine civile.

La coscrizione obbligatoria considera eguali tra loro tutti i cittadini; gli oneri — e sono molti — non variano questa uguaglianza perché tutti ne possono usufruire, si intende provando le loro necessità secondo le leggi che le regolano.

Per altro, tutto questo è facilmente controllato. Si è voluto ricordare da più parti l'articolo 32 della carta costituzionale, allorché si riteneva esservi contraddizione con essa. Questa volta si è detto che l'obiezione di coscienza non è anticostituzionale; vale a dire che la difesa della patria non è sacra, non è obbligatoria, anzi è facoltativa. Ed allora, onorevoli colleghi, fate una proposta di sostituire nell'articolo 52 l'impropria parola « sacra » con la più propria « facoltativa ».

È stato detto che quando l'obiezione di coscienza viene manifestata durante la guerra essa ha maggiore valore, perché l'obietto ha avuto il coraggio di manifestare la propria avversione alla guerra.

Più propriamente direi che questo tipo di coraggio è frutto di un esasperato spirito di conservazione. È difficile credere ai testimoni di Geova e a quelli che si dicono obiettori per speciali motivi religiosi. L'obiezione l'afferma l'interessato, ma non può provarlo, come nessuna commissione può avere la possibilità di ben giudicare se questo presunto obiettore lo sia effettivamente.

Nel nostro dibattito, come nelle proposte di legge, si è parlato del servizio civile, in sostituzione di quello militare. Ma come possono, le commissioni, da chiunque siano composte, provare che una persona sia realmente un obiettore di coscienza? Gli argomenti negativi o quelli di sola perplessità contro il riconoscimento giuridico dell'adozione dell'obiezione di coscienza sono tali e tanti che superano di gran lunga quei pochi che ne militano a favore.

Il riconoscimento dell'obiezione di coscienza come fatto di inalienabile libertà si potrebbe risolvere in una privilegiata sottrazione del cittadino agli obblighi di solidarietà verso la sua comunità nazionale. E, ugualmente, si impone il dubbio della prospettiva di pericolo che si aprirebbe per un popolo in cui, diversamente da altri popoli, avesse a prevalere il rifiuto dei cittadini a prendere le armi, con la conseguenza ovvia di esporre quel paese al facile assalto di agguerriti e meno scrupolosi vicini.

Ma quale giustificazione politica in chiave di « illuminata tolleranza » può essere ammessa a favore di una minoranza di « leali e convinti » obiettori pronti ad esporsi ad un... sacrificio personale che si sostanzia nel voler salvare la propria vita a spese di quella dei non obiettori che, invece, la sacrificano per un bene comune: la propria patria?

Evitiamo, quindi, di creare questa non necessaria categoria di cittadini privilegiati!

Ed in merito ad ispirazioni di ordine religioso, non si possono evidentemente costituire attraverso una compiacente legislazione i presupposti perché coloro che vogliono sottrarsi all'obbligo costituzionale di difendere la patria lo possano fare « convertendosi » ad un determinato gruppo religioso. Nello stesso modo si potrebbero costituire sette o congregazioni che dichiarassero di rifiutare il pagamento delle imposte per non rendersi complici della società organizzata o, come suol dirsi, del « sistema ».

Che poi l'articolo 10 della proposta di legge senatori Marcora ed altri sancisca la possibilità per gli obiettori di essere in tempo di guerra assegnati a servizi non armati « anche se pericolosi », illuminano di giusta luce la figura di questi cittadini per i quali si prevede lo svolgimento di servizi « pericolosi » da considerare come estrema e non augurabile jattura.

Infine, il doveroso ossequio al comandamento divino di « non uccidere » deve essere adeguatamente temperata dall'altro, umano, di « non lasciarsi uccidere ».

Onorevoli colleghi, chi approva questa proposta di legge concorre ad un disarmo morale della nostra patria e ad un ulteriore deprezzamento del valore delle nostre forze armate. Pensiamo ai nostri combattenti di tutte le guerre: ricordiamoci di loro e di tutti i giovani che servono serenamente la patria.

LIZZERO. Mi permetto, a questo punto della discussione, di partire da una constatazione che mi sembra importante e che è già stata sottolineata dai colleghi che mi hanno preceduto, nonché dallo stesso relatore. Anzi, l'onorevole de Meo si è espresso proprio in questi termini: « Questa proposta di legge non è certo un campione di perfezione ».

Se, dunque, siamo tutti d'accordo nel rilevare che molti aspetti del provvedimento al nostro esame non sono esenti da critiche, significa che siamo di fronte ad un'importante occasione per dare manifestazione di una volontà politica — se esiste — per trovare un accordo per modificare e migliorare il testo che ci perviene dal Senato.

E dovrebbe essere così, se sono sincere le espressioni che qui sono state da tutti usate nei confronti del testo in esame. Ma debbo confessare di non aver compreso la ragione dell'urgenza in base alla quale si è dichiarato assolutamente imm modificabile il provvedimento approvato dal Senato. Mi sembra che l'argomento più serio, quello che può essere pre-

so in considerazione da parte di coloro che appartengono ai gruppi politici che dichiarano di accogliere il principio del riconoscimento dell'obiezione di coscienza, sia quello che ricollega l'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento alla necessità di consentire che siano liberati gli obiettori attualmente ristretti nelle carceri militari. Altre questioni, del resto, non sono state prospettate.

Ora, certamente la motivazione appena ricordata è tale da richiedere una seria considerazione. Ma debbo aggiungere che, per la conoscenza che posso vantare delle idee professate dagli obiettori, non ho dubbi (come non ne hanno gli altri componenti il gruppo a nome del quale ho l'onore di parlare) sul fatto che gli stessi obiettori di coscienza, e perfino quelli attualmente ristretti nelle carceri militari, preferirebbero di gran lunga un rinvio di alcuni giorni (perché di questo, in sostanza, si tratterebbe) all'approvazione immediata di un testo che non sodisfa nessuno, come del resto è emerso nel corso del dibattito.

Il relatore de Meo, con il suo solito acutissimo spirito, ha posto in rilievo che sono ormai ventun anni che nel nostro paese si discute sul principio dell'obiezione di coscienza. L'Italia, quindi, per quanto concerne il riconoscimento di tale principio, si trova in ritardo di qualche decennio nei confronti di altri paesi europei od extraeuropei. A questo punto, io mi domando per quale motivo si sia improvvisamente scoperta questa ragione di urgenza, visto il ritardo notevolissimo con cui si affronta il problema, considerato il fatto che vi sono obiettori di coscienza che hanno scontato, a poco a poco, fino a sette anni di prigione per difendere un diritto che noi oggi ci apprestiamo a riconoscere nei confronti di coloro che ne fanno professione.

Io sono dell'avviso che, sia possibile, sempre che i gruppi che sono presenti in questa aula abbiano la volontà politica necessaria, compiere uno sforzo per trovare un punto di incontro, che consenta di procedere ad alcune modifiche del testo legislativo in esame entro uno spazio di tempo molto ristretto. Allo stesso modo, il Senato potrebbe ratificare rapidamente gli emendamenti introdotti in questa sede; tutto ciò porterebbe all'emanazione di una sodisfacente normativa sul riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza.

DE MEO, *Relatore*. I motivi di insoddisfazione che, nei confronti del testo in esame sono stati adottati, non sono gli stessi per tutti i gruppi politici !

LIZZERO. Tutti gli intervenuti (tranne uno) hanno in sostanza lamentato le carenze del testo che ci è pervenuto dal Senato.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il problema è vedere su quali motivazioni si fondano le critiche che sono state formulate.

LIZZERO. Io voglio far qui riferimento a quello che pare anche a noi il punto nodale della questione, al punto in cui è giunto l'iter del progetto di legge sull'obiezione di coscienza. Noi dobbiamo partire dalla constatazione che il testo predisposto dal senatore Marcora e da altri suoi colleghi costituisce la sostanziale riproduzione del progetto di legge n. 317 che il Senato aveva approvato qualche tempo fa e che era poi decaduto con la fine della V legislatura. Si trattava di un testo generalmente criticato, come risulta anche dal dibattito svoltosi nell'altro ramo del Parlamento. Il testo che oggi noi esaminiamo si caratterizza per una sola sostanziale modifica, in quanto è stata soppressa la norma che prevedeva, facendo così assumere al meccanismo creato dal provvedimento un carattere inquisitorio e vessatorio, l'interrogatorio del richiedente da parte della commissione incaricata di accertare la fondatezza della sua domanda.

Vorrei ricordare che noi comunisti siamo sempre stati, come siamo oggi e saremo domani, fino a quando esisteranno nazioni che debbono essere difese, assolutamente contrari ad ogni forma di anti-militarismo. Noi siamo fermi assertori dei doveri derivanti dall'articolo 52 della Costituzione italiana; siamo, quindi, fermi assertori del principio del servizio militare obbligatorio per la generalità dei cittadini italiani, poiché le forze armate del nostro paese debbono essere basate sulla leva militare obbligatoria. Per le stesse ragioni siamo contrari ad ogni forma di esercizio volontario, di mestiere o mercenario (questi termini sono, a nostro giudizio, sostanzialmente affini), poiché un'istituzione di questo genere è fonte, in ogni caso e per qualunque paese, di pericoli per la libertà e le istituzioni democratiche che nel nostro paese sono sorte dalla Resistenza.

Noi riteniamo che le forze armate italiane debbano costituire il presidio del regime democratico repubblicano. E, proprio per questa ragione, riteniamo che si debba porre la esigenza di una profonda riforma democratica dell'ordinamento militare, così da superare alcuni aspetti veramente arcaici e inadeguati alla situazione presente delle forze armate.

D'altra parte, per il fatto stesso di riconoscere tali esigenze, noi siamo anche convinti assertori del riconoscimento del principio dell'obiezione di coscienza nei confronti di quei cittadini le cui convinzioni impongono loro di reclamare tale diritto; pensiamo, allo stesso modo, che sia necessario riconoscere pienamente tale principio attraverso la previsione di una forma di prestazione alternativa al servizio militare. Voglio dire che dobbiamo riconoscere il diritto degli obiettori di servire la patria per mezzo di un servizio civile, e non in forma ambigua, umiliante e pericolosa, come è previsto nel testo approvato dal Senato, laddove si parla di un servizio militare non armato.

Se noi vogliamo affermare con pienezza il diritto all'obiezione di coscienza, possiamo farlo tranquillamente, senza nessun timore di dar luogo a situazioni di pericolo per il nostro paese e per le forze armate. Ne siamo convinti, in quanto riteniamo che, nel presente e nel futuro, l'affermazione piena del diritto all'obiezione di coscienza, operata attraverso una buona legge, sia in grado di liquidare ogni tendenza che possa dar luogo al fenomeno dei pseudo-obiettori, o come si dice, dei « furbi ».

È infatti riconosciuta da parte degli stessi obiettori di coscienza la possibilità di stabilire, per il servizio sostitutivo, una durata maggiore rispetto al corrispondente servizio militare, purché si affermi pienamente il diritto ad un servizio civile ordinato in modo da soddisfare le loro istanze.

Poiché, poi, è stato respinto il principio dell'automatico riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza, e quindi noi dobbiamo ormai orientarci ad accogliere l'istituzione di un organo incaricato di esaminare la fondatezza delle domande presentate dagli obiettori, su tale questione voglio soffermarmi brevemente.

L'istituzione della Commissione di cui si prevede la composizione all'articolo 4 della proposta di legge n. 1247, e i poteri riconosciuti in questo campo al Ministero della difesa, all'articolo 3, sono due cose a mio parere estremamente gravi, che sembrano forse eliminare in pratica quel diritto che si vuole riconoscere all'obiettori di coscienza con questa legge. È difficile che si pervenga ad un vero riconoscimento dell'obiezione di coscienza con una Commissione centralizzata e burocratica, sottoposta al Ministero della difesa; e che si riconosca al Ministro della difesa, in sostanza, il definitivo potere decisionale è cosa veramente grave. Soprattutto questo riconoscimento del

potere decisionale al Ministro della difesa è veramente inconcepibile.

Sarebbe meno grave, in se, l'istituzione di una unica commissione, sia pure con cattiva composizione, ma che avesse la facoltà di decidere rispetto al potere insindacabile attribuito al Ministro. Questo è davvero insostenibile per chiunque, pur con molti comprensibili limiti, voglia davvero riconoscere il diritto all'obiezione di coscienza. I nostri colleghi senatori l'hanno detto con chiarezza e con forza presso l'altro ramo del Parlamento, e noi lo ribadiamo in questa sede: a questo proposito, inoltre, noi vorremmo presentare degli emendamenti. Nel momento in cui ci si offre l'occasione di svecchiare le idee del nostro Paese, in relazione al riconoscimento del diritto individuale all'obiezione di coscienza, noi pensiamo che non ci si possa limitare a quest'unica Commissione centralizzata, composta nel modo di cui si parla all'articolo 4; si possono invece istituire delle Commissioni non più presso i distretti, ma presso il solo distretto della città capoluogo di ciascuna regione, e far sì che la Commissione sia composta in maniera diversa, in modo da dare vere garanzie all'obiettore di coscienza. Credo importante sottolineare questo, perché, anche per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 5: mentre è chiarissimo che cosa si intende per servizio militare non armato (e non c'è chi non veda come esista il pericolo che un tale servizio diventi umiliante per l'obiettore di coscienza, e spesso punitivo, data la situazione esistente in alcuni settori delle forze armate), manca ogni specificazione a proposito del servizio civile che dovrebbe diventare alternativo nei confronti del servizio militare di cui si parla.

Queste sono dunque le osservazioni che io avanzo a nome del mio gruppo: noi comunisti diciamo tutto ciò proprio perché siamo assertori della necessità di un esercito e di forze armate che siano collegati profondamente alla realtà del nostro Paese. Noi abbiamo dimostrato tale attaccamento nelle lotte che abbiamo affrontato prima e dopo l'8 settembre 1943, e proprio in seguito a tale sacrificio riteniamo giusto sostenere il riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza. Ma ciò deve avvenire con una legge che da una parte riconosca tale diritto, dall'altra dia e mantenga alle forze armate quel carattere di leva obbligatoria che deriva dall'articolo 52 della Costituzione. In tal modo si creano le condizioni perché il nostro Paese resti salvaguardato nelle sue libertà e nelle istituzioni democratiche che sono proprie di una Repubblica nata dalla Resistenza.

BANDIERA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto rivendicare alla forza politica che qui rappresento, al Partito repubblicano italiano, insieme con l'impegno democratico di affermazione dei diritti civili, la grande tradizione di forza democratica nazionale, di ispirazione costituzionale, legate a tutte le vicende storiche del processo unitario e nella lotta per la libertà del nostro Paese. Rispetto a questi due principi della sicurezza nazionale e della difesa della libertà, per i repubblicani non esistono e non possono esistere problemi di coscienza. Ma esiste in ragione del loro impegno democratico la necessità di riconoscere e accogliere le ragioni di quei cittadini che, per intime convinzioni, possono proporsi casi di coscienza rispetto agli obblighi militari i quali — fino a quando non saranno modificate profondamente le condizioni dei rapporti internazionali e dell'ordinamento degli Stati, ciò che si pone nella prospettiva storica — rappresentano il mezzo per garantire sicurezza nazionale e difesa delle istituzioni democratiche.

Personalmente ho la responsabilità di una Associazione combattentistica, quella dei Veterani e reduci garibaldini, che organizza anche i volontari della guerra 1915-18, coloro cioè chesi batterono per l'interventismo democratico, per modificare l'assetto politico del nostro continente e creare l'Europa dei popoli, ed i reduci delle formazioni italiane all'estero.

Ho fatto questa premessa per contestare le affermazioni dell'onorevole De Lorenzo, il quale si riferiva ai caduti e ai combattenti per pronunciarsi contro la legge dell'obiezione di coscienza. Ebbene, io ritengo invece che proprio questa tradizione e questo impegno devono portarci a far valere un diritto fondamentale, che fa parte di quell'ordinamento di libertà per cui ci siamo sempre battuti, e per cui molti hanno dato la vita. Non posso quindi che ripetere qui quello che il Partito repubblicano ha sempre affermato, e che cioè esso è pienamente favorevole alla obiezione di coscienza, quale diritto soggettivo, che ogni cittadino può far valere.

Desidero poi fare un'osservazione. L'obiezione di coscienza può essere da alcuni considerata un fatto estraneo al nostro attuale ordinamento militare, in certi casi contrastante con esso. Ma ciò avviene, onorevoli colleghi, perché il nostro ordinamento militare abbisogna di una grande riforma: noi dobbiamo infatti ancora costruire le Forze armate secondo il dettato della Carta costituzionale, dobbiamo ancora avere quell'ordinamento militare che sia vera, effettiva espressione della società ci-

vile; dobbiamo realizzare una riforma secondo i voti degli uomini del Risorgimento, della Nazione armata, dell'esercito di popolo.

Ritengo che le Forze armate trarranno maggior prestigio dal riconoscimento del diritto di obiezione di coscienza: bisogna contestare l'affermazione secondo la quale il riconoscimento dell'obiezione di coscienza rappresenterebbe una diminuzione del prestigio delle Forze armate e intaccherebbe lo spirito e l'impegno dei militari. Accettare il principio dell'obiezione di coscienza significa dare peso e prestigio alle Forze armate che devono essere, come prima dicevo, parte integrante della struttura della nostra società, della quale quindi devono recepire tendenze, travagli e tensioni.

Abbiamo la sensazione che il provvedimento sia volto al passato più che al futuro: se ci prefiggiamo l'obiettivo di una grande riforma delle Forze armate, della giustapposizione dell'ordinamento militare alla società civile, il testo sottoposto alla nostra attenzione non può costituire uno strumento valido per il suo conseguimento. Come è stato giustamente rilevato, noi dobbiamo adoperarci affinché gli obiettori di coscienza attualmente detenuti siano rimessi in libertà: tuttavia, ripeto, è nostro compito approvare una legge che possa offrire valide prospettive, svincolata da qualsiasi aggancio a situazioni passate.

Entrando nel merito, desidero innanzitutto affermare che, a mio giudizio, le eccezioni di incostituzionalità, relative a questa proposta di legge, debbano essere respinte sulla base innanzitutto dell'*iter* del dibattito in sede costituente che portò alla formulazione dell'articolo 52 della Costituzione; ed in base al contenuto stesso di tale norma, dal quale si evince che l'obiezione di coscienza appartiene al nostro ordinamento costituzionale e può essere regolata con legge ordinaria.

Il punto di vista repubblicano sulla obiezione di coscienza è stato precisato in una risoluzione degli organi direttivi, che voglio qui citare:

« 1) L'obiezione di coscienza costituisce diritto soggettivo del cittadino, e per il suo riconoscimento è sufficiente la manifestazione di volontà;

2) nessuna commissione può essere prevista per esaminare o accertare i motivi della obiezione di coscienza;

3) servizio civile sostitutivo del servizio militare che, per una effettiva equivalenza, può avere una durata superiore rispetto al servizio militare;

4) assegnazione degli obiettori di coscienza al corpo del servizio civile nazionale alle dipendenze della direzione generale per la protezione civile del Ministero degli interni, oppure all'assistenza ai paesi in via di sviluppo, secondo i principi della legge Pedini;

5) trattamento economico equiparato a quello dei cittadini che prestano servizio militare;

6) divieto per gli obiettori di coscienza di portare, detenere, fabbricare e commerciare armi e munizioni;

7) la non ottemperanza agli obblighi derivanti dal servizio civile comporta la decadenza dall'esonero dal servizio militare.

Sulla base dei principi sopraindicati è possibile arrivare rapidamente alla approvazione di una legge che riconosca effettivamente il diritto all'obiezione di coscienza (diritto accolto da molti anni nella legislazione della quasi totalità dei paesi democratici anche in ottemperanza alla conversione europea dei diritti dell'uomo ed alla risoluzione del 1967 dell'Assemblea del Consiglio d'Europa ».

Quest'ultimo riferimento fa cadere qualsiasi perplessità sul problema della attuazione in Italia di un principio sancito da un regolamento internazionale. La battaglia condotta al Senato dalle forze politiche favorevoli al riconoscimento dell'obiezione di coscienza (fra cui il mio partito ha consentito di apportare notevoli miglioramenti al testo della proposta di legge, la quale risulta pertanto positivamente modificata rispetto a quella originaria. Desidero ricordare a tale proposito che in seguito alla presentazione di un emendamento repubblicano è stata inserita nel testo la norma secondo cui coloro che abbiano già scontato un anno di detenzione saranno rimessi in libertà e non dovranno prestare servizio civile sostitutivo. Il collega Venanzetti, inoltre, presso l'altro ramo del Parlamento motivava la astensione del gruppo repubblicano con la speranza che la Camera dei Deputati potesse migliorare il testo ed accettare in parte i principi stabiliti dalla risoluzione approvata dall'organo direttivo del nostro partito. In particolare, a noi appare particolarmente insoddisfacente l'articolo 1 della proposta, soprattutto nella sua seconda parte. Infatti, gli obiettori provengono soprattutto dall'ambiente proletario e da quello rurale, ed è pertanto presumibile che essi incontrino difficoltà notevoli nell'espone con sufficiente chiarezza i motivi di coscienza che li spingono ad assumere la loro posizione. La nostra indagine, quindi, deve limitarsi soltanto ad accertare la volontà

del cittadino di non prestare servizio militare. È stato osservato che questa inchiesta deve essere condotta in particolare allo scopo di scoraggiare i falsi obiettori di coscienza: noi riteniamo, però, che questo fine possa essere raggiunto anche attraverso altre vie, alcune delle quali indicate dalla stessa proposta di legge. Mi riferisco soprattutto alla norma che stabilisce, per il servizio civile sostitutivo, un periodo di servizio più lungo di otto mesi rispetto a quello previsto per il servizio militare. Mi sembra pertanto evidente che la scelta del primo servizio non costituisca una sorta di « imboscamento », come sostiene l'onorevole De Lorenzo; anche perché questa proposta di legge stabilisce che, in caso di guerra, i cittadini che abbiano esercitato il diritto di obiezione di coscienza, potranno essere inviati al fronte, in servizi non armati, anche se si tratti di attività pericolose: anzi, rispetto a coloro che prestano servizio nelle Forze armate, essi non godranno di alcun privilegio.

In conclusione, noi siamo dell'avviso che, una volta ammessa la possibilità di esercitare questo diritto soggettivo, esso debba attuarsi in modo automatico. Aggiungo, inoltre, che, nel momento in cui accettassimo le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 1, rischieremo di attribuire al testo in esame un'impronta classista: dobbiamo quindi assolutamente evitare che l'obiezione di coscienza si tramuti in privilegio « borghese », estraneo quindi alle comunità di lavoratori e, in generale, di tutti coloro che, per fede, ritengano di dover esercitare il diritto di obiezione di coscienza.

Se un cittadino, in base ai suoi principi ritiene di dover esercitare l'obiezione di coscienza, egli esercita un diritto soggettivo. È evidente, comunque, che per un giovane intellettuale è più facile addurre argomentazioni valide nel giustificare i motivi che lo portano a professare tale principio.

Questa premessa mi porta naturalmente a dover escludere che possa essere prevista una commissione che giudichi sulla validità dei motivi addotti ed a respingere l'impostazione comunista, che vuole una proliferazione di commissioni poiché si corre il rischio di adottare, nei confronti degli obiettori, trattamenti diversi da regione a regione.

LIZZERO. Secondo lei i distretti vanno a ruota libera ?

BANDIERA. Ogni cittadino deve far valere un proprio diritto soggettivo. Chi vuole la proliferazione delle commissioni cerca una scap-

patoia. Qualcuno ha detto al Senato che la commissione è il tribunale delle coscienze. Può infatti crearsi un conflitto tra il cittadino e la commissione: ma a quale organo deve rivolgersi il cittadino per avere giustizia? La commissione diventa un elemento del tutto estraneo agli obiettivi che dobbiamo raggiungere.

DE MEO, *Relatore*. Alcuni stati stranieri che hanno riconosciuto la obiezione di coscienza hanno delle commissioni severissime.

BANDIERA. Sì, ma quegli stati hanno ottenuto tale riconoscimento da alcuni decenni. Noi, invece, la dobbiamo ancora adottare. Ogni ordinamento, d'altra parte, si deve richiamare alla condizione politica, alla tradizione, all'ordinamento giuridico del singolo. Ritengo perciò che, nel nostro caso, la commissione costituisca un pericolo. O gli obiettori di coscienza saranno pochissimi, e allora la commissione si rivelerà inutile e finirà per avere una mera funzione repressiva, oppure...

PRESIDENTE. La commissione deve esprimere un parere, non deve giudicare.

BANDIERA. Lo so benissimo, però è sempre una commissione.

Per quanto riguarda il testo pervenuto dal Senato, vi è (e mi pare sia stato notato anche da altri intervenuti) da rivedere l'articolo 8 che prevede la reclusione da due a quattro anni per chi rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile. Non è giusto comminare una pena superiore, come durata, al servizio militare e allo stesso servizio civile sostitutivo.

Infine ritengo che anche noi, in questa sede, dobbiamo esortare il Governo ad emanare con estrema sollecitudine l'ordinamento del servizio civile, per evitare che questa legge rimanga senza precisa attuazione. A questo scopo presenterò un ordine del giorno. Nel corso dell'esame degli articoli mi riprometto altresì di presentare un emendamento in ordine alla soppressione della Commissione di cui all'articolo 4.

NAHOUM. Nel salutare questo dibattito pubblico su un provvedimento così delicato e importante, noi auspichiamo che altri dibattiti pubblici della Commissione Difesa si susseguano al più presto possibile, per affrontare anche i gravissimi problemi che riguardano le nostre forze armate e, in particolare, i 250 mila giovani che compiono il loro servizio di leva in condizioni molto spesso estremamente difficili, con regolamenti e norme ormai superati

e spesso in contrasto con la Costituzione della Repubblica.

Noi partiamo dal presupposto che la Repubblica italiana debba — come ha già osservato il collega Lizzero — rafforzare, rinnovare, democratizzare le sue forze armate. Questo è un adempimento importantissimo, essenziale, al quale il paese deve far fronte. Quando lo onorevole De Lorenzo fa riferimento all'articolo 52 della Costituzione, non sottolinea però anche l'esigenza che le forze armate si ispirino allo spirito democratico della Repubblica. Ispirarsi a tale norma implica la necessità che le leggi ed i regolamenti che disciplinano il settore siano discussi dal Parlamento, onde consentire quel rinnovamento del quale tutti parlano, ma di cui concretamente poco si occupano le stesse Commissioni difesa della Camera e del Senato. Basta portare l'esempio del regolamento di disciplina militare (questo problema, come vedremo tra breve, riguarda anche gli obiettori di coscienza). Tale regolamento, che è unico per le forze armate, risale al 1964 e fu predisposto dall'allora ministro della difesa onorevole Andreotti, attuale presidente del Consiglio dei ministri. Il testo — come abbiamo già ricordato in sede di dibattito sul bilancio del dicastero della difesa — non è stato neppure pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. Il regolamento degli istituti di pena nei quali sono ristretti gli obiettori di coscienza che sono stati condannati per le loro convinzioni, è composto da norme che risalgono addirittura al 1918. I duecentocinquantamila giovani che compiono il normale servizio di leva debbono sottostare ad una legge di reclutamento che va assolutamente modificata. Entreremo poi nel merito specifico del progetto di legge in discussione; ma teniamo fin d'ora presente che i giovani soggetti al servizio di leva i quali chiedono l'esonero per gravi motivi familiari secondo il bando di chiamata, sono soggetti alle decisioni inappellabili del ministro della difesa. Pertanto, se un giovane che deve compiere il servizio di leva si trova in gravissime condizioni familiari, per cui si vede costretto a presentare domanda di esonero, la sua domanda viene sottoposta all'esame del ministro della difesa, il quale è competente a giudicare anche in sede contenziosa.

Come si vede, quindi, anche le norme che attualmente si applicano nei confronti dei giovani tenuti a prestare servizio militare di leva sono molto discutibili.

Noi non vogliamo — l'abbiamo ripetuto in diverse occasioni — che il braccio armato del paese resti affidato a mercenari o a « paras », o comunque a corpi separati dallo Stato. Noi

vogliamo un esercito democratico, moderno ed efficiente, che si leghi alle tradizioni migliori della nostra storia militare e che sia garante delle istituzioni repubblicane.

Dopo aver delineato queste considerazioni ed espresso l'auspicio che il dibattito proseguiva e si sposti anche sui problemi ai quali ho solo brevemente accennato, ma dei quali il Presidente della nostra Commissione, il rappresentante del Governo ed i colleghi sono perfettamente a conoscenza, passerò a trattare del merito della proposta di legge in esame. Altri colleghi lo hanno rilevato, ma desidero sottolineare il fatto che la commissione di cui si parla all'articolo 4 è un organo puramente consultivo, giacché la decisione finale spetta al ministro della difesa, il quale provvede con suo decreto. Il giudizio che il ministro esprime nei confronti dell'obiettore è inappellabile. C'è da chiedersi se non sia più opportuno adottare un altro criterio, che a mio avviso avrebbe carattere più democratico e che non comporterebbe la necessità di accogliere il riconoscimento automatico, ma neppure quella di procedere alla nomina di una commissione. Si Si tratterebbe di delegare i sindaci, i quali, non dimentichiamolo, sono chiamati a compiere uno degli atti più solenni tra quelli che direttamente riguardano i cittadini italiani, e cioè la celebrazione del matrimonio, a giudicare la fondatezza delle richieste presentate dagli obiettori di coscienza. I sindaci sarebbero certamente più idonei a svolgere un tale compito, più di quanto non lo sia una commissione centralizzata, la quale non potrà che giudicare sulla base di documenti, di indagini effettuate dagli organi di polizia o dai carabinieri. La previsione di un atto solenne da compiersi di fronte al sindaco, potrebbe a nostro avviso garantire il conseguimento degli obiettivi che il provvedimento si prefigge, senza richiedere la costituzione di una commissione sul cui funzionamento tutti i colleghi hanno espresso molte riserve.

Un altro problema da considerare riguarda la disposizione del presente progetto di legge che fissa una durata, per il servizio militare « non armato » o per il servizio civile, di otto mesi superiore a quella prevista per il normale servizio di leva. Non dobbiamo dimenticare, a questo proposito, che i giovani chiamati a prestare servizio di leva nella Marina militare saranno tenuti, sulla base della disposizione testé menzionata, ad un servizio sostitutivo della durata di trentadue mesi, che appare veramente eccessiva.

Ecco ripresentarsi il problema della legge sul reclutamento, al quale ho dianzi accennato;

si ripropone sotto questo profilo anche per quanto riguarda gli obiettori di coscienza, i quali, se chiamati alle armi nella leva di mare, saranno tenuti a prestare un servizio sostitutivo della durata di trentadue, anziché di ventitré mesi.

Quanto al servizio civile, già altri colleghi hanno osservato che si tratta di un aspetto ancora da definire. Noi abbiamo proposto che fossero le regioni, d'intesa con il Ministero del lavoro, a decidere l'utilizzazione degli obiettori ammessi a prestare servizio civile. Pensiamo infatti che le regioni abbiano, in seguito all'emanazione delle leggi delegate, la possibilità — soprattutto per quanto concerne gli ospedali, la forestazione, determinati lavori di pronto intervento, ecc. — di destinare gli obiettori di coscienza a quei servizi civili che appaiano più indispensabili e più confacenti. Procedendo, invece, nel senso indicato dal testo trasmessoci dal Senato, noi attribuiremmo anche il compito di indicare la destinazione di servizio degli obiettori di coscienza alla commissione centrale nominata dal ministro della difesa.

DE MEO, *Relatore*. La Commissione dovrà, in ogni caso, accertare la qualifica dei richiedenti. È evidente, infatti, che le destinazioni non potranno essere stabilite prescindendo dalle competenze.

NAHOUM. Noi indichiamo le regioni e non la Commissione centrale. La legge sul reclutamento designa i distretti militari e gli uffici di leva che sono competenti a decidere a quale corpo devono essere inviati i giovani di leva: non si vede il motivo per cui, per gli obiettori di coscienza, non si debba arrivare a decentrare la scelta dell'ufficio di destinazione cui queste persone si sentono più adatte, tanto più che in questo caso l'obiettore di coscienza potrà dibattere con proprie ragioni la scelta fatta; lasciando invece alla decisione della Commissione centralizzata la destinazione, siamo convinti che potranno verificarsi seri inconvenienti.

Volevo poi soffermarmi su un'altra questione che mi sembra importante. L'articolo 11 della proposta di legge n. 1247 recita: « I giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonché nel trattamento economico, ai cittadini che prestano in normale servizio militare ». Nasce da questa norma una domanda: se questi giovani, sottoposti alla disciplina militare, verranno dislocati presso un comune

ufficio, per esempio presso un ospedale, a quale gerarchia dovranno rispondere? Quale controllo verrà esplicito nei loro confronti? Chi emanerà gli ordini, e le « norme del tratto », del « comportamento », e cioè tutte le norme previste dai 124 articoli del Regolamento di disciplina militare? Chi potrà controllare gli obiettori di coscienza che saranno destinati al servizio civile con i poteri gerarchici stabiliti dall'attuale e, noi affermiamo, superato regolamento?

All'articolo 6 della proposta di legge n. 1247, sotto la lettera b si stabilisce che decade dal beneficio dell'ammissione al servizio civile chi « commette gravi mancanze disciplinari o tiene condotta incompatibile con le finalità dell'ente, organizzazione o corpo cui appartiene ». Ma a chi spetterà di giudicare in questi casi, dal momento che mancheranno quelle gerarchie, quegli ordinamenti, quelle norme che sono stabilite dallo stesso regolamento disciplinare militare? Ci troviamo qui di fronte ad una contraddizione che vorremmo ci fosse spiegata: si parla di cittadini italiani che si troveranno a svolgere la loro attività in ambienti civili, con una disciplina militare e con una responsabilità penale militare. A ciò si aggiungeranno problemi di carattere sindacale, in quanto — come ha ricordato anche il relatore — gli obiettori di coscienza si troveranno in contrasto con certe prassi sindacali degli ambienti di lavoro in cui essi saranno costretti a prestare servizio civile pur essendo sottoposti a disciplina militare.

Mi pare, per concludere, che i punti essenziali sono già emersi nel corso della discussione, e credo — come ha avuto modo di dire il Ministro della difesa nel dibattito avuto al Senato — che noi siamo di fronte ad una grave responsabilità. Mi auguro che non si voglia fare della demagogia, e ritengo non si possa fare della propaganda di partito con la ricerca della paternità di questa o di quella proposta di legge: è invece necessario renderci conto che stiamo affrontando una decisione che dev'essere presa responsabilmente. E a questo punto riemerge l'interrogativo che si era già posto l'onorevole Lizzero: quei colleghi che hanno avanzato critiche alla proposta di legge che stiamo esaminando, credono davvero che sia possibile migliorarne il testo? Vi è la volontà politica, anche da parte del Governo, di emendarlo ed in breve tempo? È chiaro, infatti, che abbiamo un impegno morale molto preciso di fronte agli obiettori di coscienza. Se queste possibilità ci sono (ma allora occorre essere onesti, chiari ed espliciti, e mettere al bando la propagan-

da, anche se siamo in seduta pubblica) noi comunisti siamo disponibili; se queste possibilità vengono escluse, non sarà certo la nostra parte a rendere più difficile l'iter di questa proposta di legge. Noi pensiamo che con i presenti provvedimenti introduciamo dei principi importanti nella legislazione italiana: pertanto, se miglioramenti non sono possibili immediatamente, auspichiamo che al più presto essi possano essere apportati attraverso quelle nuove disposizioni (e non soltanto tramite regolamenti) che si rendessero necessarie.

BIRINDELLI. La proposta di legge in esame e la relazione che la presenta non sono assolutamente accettabili, perché mancano al principale dovere che ha il legislatore di individuare le cause del fenomeno su cui intende dettar norme. La motivazione della legge è speciosa, e da per scontato l'accettabilità — sia pure dopo certe verifiche — dell'obiezione di coscienza.

L'obiezione viene fatta derivare da profonde convinzioni morali o religiose, ed i presentatori della legge non si preoccupano di indagare — prima ancora che della realtà del fenomeno — sulla sua natura. Essi, in sostanza, sembrano preoccuparsi che essa non sia finta, ma se è vera, va bene, è accettata, e quindi può esplicarsi. Questo è un ragionamento che equivale a considerare normale ogni aberrazione o accettabile ogni anormalità, in quanto reale.

Per affrontare l'esame del provvedimento occorre cominciare a domandarsi cosa significa, e da che cosa deriva quel « sacro » che caratterizza il « dovere della difesa della Patria » come prescritto dall'articolo 52 della Costituzione. Il dovere della difesa della Patria è stato definito sacro perché gli uomini da sempre hanno sentito e manifestato il bisogno assoluto della sicurezza. Le sicurezze di cui gli uomini hanno bisogno e che dettano il loro comportamento fondamentale in ogni settore della vita sono essenzialmente tre: la sicurezza affettiva, quella economica e quella fisica.

La sicurezza affettiva da all'uomo uno stato di tranquillità e serenità la cui esistenza o meno incide profondamente sul suo stato d'animo e sul suo comportamento. Un ragazzo è sereno se è sicuro dell'appoggio, oltre che dell'affetto, dei genitori. Un adulto è sereno se è sicuro, parimenti, dell'appoggio, oltre che dell'affetto, del suo compagno.

L'importanza vitale di vincoli indiscutibili e indissolubili nelle relazioni fra figli e

genitori e fra coniugi ha fatto sì che essi fossero considerati sacri. (Mi sembra che fu proprio l'onorevole Presidente del Consiglio a scrivere qualche tempo fa che la sacertà del matrimonio era stata decretata dagli uomini assai prima che questo facesse la Chiesa cattolica, quando parlava di risposta sbagliata al problema del matrimonio).

La sicurezza economica è anch'essa di tale importanza da influire decisamente sullo stato d'animo ed il comportamento degli uomini ed è per questo che la nostra costituzione considera un obbligo dello Stato cercare di rimuovere tutti quegli ostacoli che si oppongono a che l'uomo abbia questa sicurezza.

Il posto di lavoro, la sua stabilità, le casse integrazione, le pensioni, le provvidenze varie, sono il modo in cui i popoli cercano con ogni sforzo di darsi la sicurezza in questo campo. Ma c'è una sicurezza che gli uomini considerano giustamente la più importante ed è quella fisica, quella che deve garantire la loro stessa esistenza.

Per questa sicurezza gli uomini hanno fatto, e fanno, e sempre faranno, i massimi sacrifici perché senza di essa nessun lavoro, nessuna opera è valida ed utile.

Al raggiungimento di questa sicurezza gli uomini dedicano buona parte delle loro risorse e capacità e creano polizie ed eserciti. L'umanità considera sacrosanto il suo diritto a sopravvivere, a non essere sopraffatta, a non essere colpita o ferita o danneggiata ed è per questo che si deve considerare sacro il dovere di ogni cittadino a difendere la Patria, cioè gli uomini e le donne che costituiscono la sua famiglia, la sua comunità nazionale.

Il dovere di difendere i propri connazionali cesserà di essere sacro quando non sarà più sacrosanto il diritto di vivere protetti. I sacrifici che ognuno deve fare per tutelare quel diritto sono di varia natura e nessuno di essi può essere evitato, comunque grave possa sembrare soggettivamente.

Chi vuole evitare quel sacrificio, sia esso di natura materiale o morale non può non essere considerato un tremendo egoista e un anormale. Questo egoismo, questa anormalità, non sono accettabili alla coscienza delle persone normali ed una legge che li accetti offende i sentimenti della collettività.

Accettare questa anormalità significa accettare ogni anormalità, significa accettare la cleptomania o l'omosessualità o l'anarchia. Gli uomini anormali possono avere una tara o un vizio, possono essere cioè invertiti o perversi e l'umanità può ammettere che le tare siano distinte dai vizi, ma in nessun caso

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1972

può ammettere che si riconosca il diritto di dar via libera alle loro manifestazioni.

Ammettere che esiste la cleptomania non significa ammettere che ci sia un luogo dove i cleptomani possano andare.

E la legge che ci viene presentata ha proprio questo: fissare i tempi ed i luoghi in cui questi esseri anormali, tarati, possano far mostra di sé e soddisfare il loro egoismo.

La legge non sarebbe stata accettabile nemmeno se avesse dichiarato che la anormalità veniva moralmente condannata e che si voleva trovare un modo per curare questi invertiti. Nella forma attuale è un'offesa al sentimento delle persone normali che noi decisamente e fermamente respingiamo.

NAHOUM. Lei propone i *lager* !

BIRINDELLI. I presentatori della legge ed il Governo che accetta di discuterla fanno direttamente o indirettamente riferimento ad un certo numero di nazioni che hanno ammesso l'esistenza e la manifestazione di questa grave tara. E credono forse che ciò modifichi la gravità dell'offesa che viene fatta alla coscienza di questo popolo che in ventisette secoli ha elaborato e sviluppato meglio di ogni altro certi rapporti che debbono intercorrere tra i cittadini? Credono essi che civiltà significhi permissività o rispetto dei sentimenti altrui? Licenza o senso della dignità o dell'onore?

Noi non consideriamo meno civili gli italiani perché condannano l'omosessualità che altri popoli accettano e praticano. Noi consideriamo civili gli italiani perché non confondono la libertà con la licenza e proponiamo alla loro attenzione coloro che, a giudicare da come si sono comportati in occasione della recente dissacrante marcia degli obiettori a Redipuglia, sembrano porre assai meno attenzione al rispetto sostanziale e formale dell'articolo 52 della Costituzione di quanto non pongano al rispetto della legge Merlin.

Noi ci opponiamo a questa legge veramente, profondamente incivile e non cesseremo di condannare l'abiezione di ogni permissività e di ogni egoismo, sicuri che parimenti la condannerebbe tutto il popolo italiano se potesse direttamente manifestare la propria volontà su una questione di ordine squisitamente morale.

NICCOLAI GIUSEPPE. Federico Engels, il fedele amico di Carlo Marx e coautore del celeberrimo « Manifesto del partito comunista » così scriveva nel suo opuscolo: « L'Europa può disarmare? »: « I giovani possono es-

sere educati facilmente sin dal periodo scolastico alla formazione e al movimento a ranghi serrati. Lo scolaro ha naturalmente un buon portamento, soprattutto se è sottoposto ad una educazione ginnastica: ma ciascheduno di noi ha visto, durante il servizio militare, quale sia il portamento delle nostre reclute e come sia difficile educare ad un buon portamento molte di loro. Facciamo imparare nelle scuole i movimenti della formazione del plotone e della compagnia e ciò verrà assimilato con una facilità sconosciuta all'armata. Ciò che è per la recluta una difficoltà odiosa e spesso quasi insuperabile, per lo scolaro è un gioco ed uno svago.

Il contatto di gomito e l'allineamento nella marcia di fronte e nelle conversioni che, nelle reclute adulte, è così difficile ad ottenere, vengono appresi come un gioco dagli scolari non appena essi sono sottoposti ad un esercizio sistematico.

Sia una buona parte dell'estate dedicata alle marce e agli esercizi sul terreno ».

Filippo Turati rifiutò di pubblicare l'opuscolo sulla sua rivista « Critica sociale ». Esso era stato tradotto da Pasquale Martignetti, ma costui dovette comunicare ad Engels, nel luglio 1883, che Turati aveva scartato quel testo perché « la nazione armata e l'istruzione ginnastico-militare di tutta l'adolescenza dei popoli gli pareva fatta per rafforzare anziché indebolire il pregiudizio patriottico e militare ».

Leggo, dal rapporto al VII Congresso del PC, questa frase di Lenin: « Quando nel 1807 Napoleone I impose alla Prussia la pace di Tilsit, il conquistatore sbaragliò tutte le armate tedesche, occupò la capitale e tutte le grandi città, istituì la propria polizia, costrinse i vinti a fornirgli corpi militari per condurre nuove guerre di rapina, smembrò la Germania concludendo con stati tedeschi delle alleanze contro altri Stati tedeschi. E ciò nondimeno, anche dopo una pace siffatta, il popolo tedesco non piegò, seppe raccogliere le proprie forze, seppe risollevarsi e riconquistarsi il diritto alla libertà e alla indipendenza.

Sì, impariamo dal tedesco ! La storia procede a zig-zag e per vie tortuose. È risultato che precisamente il tedesco oggi incarna in sé, ad un tempo, e un imperialismo feroce e i principi della disciplina, dell'organizzazione, e della collaborazione armonica sulla base dell'industria moderna meccanizzata, del censimento e del controllo più rigorosi. È questo precisamente quello che ci manca. È preci-

samente ciò che dobbiamo imparare. È precisamente ciò che manca alla nostra rivoluzione per poter passare da un inizio vittorioso, attraverso una serie di dure prove, alla vittoria finale. È precisamente ciò che occorre alla Repubblica socialista sovietica di Russia per cessare d'essere misera e impotente; e diventare definitivamente forte e opulenta ».

La promessa è stata mantenuta da Stalin. La Russia è certamente « forte e opulenta » come entità politica, anche se non lo sono i suoi abitanti a titolo individuale: va su Venere, sulla Luna e può colpire qualunque angolo della Terra, annientare in un attimo tutte le nostre automobili, le chitarre elettriche, le radioline, le televisioni, i frigoriferi, sul cui miglior prezzo e migliore qualità rispetto al mercato sovietico noi stabiliamo un nostro innocuo ed invogliante primato.

Cito ancora Lenin: « I socialisti, a meno che cessino di essere socialisti, non possono essere contro qualsiasi guerra. In primo luogo, i socialisti non sono mai stati e non potranno mai essere avversari delle guerre rivoluzionarie. In secondo luogo, le guerre civili sono anche guerre. In terzo luogo, vittorioso in un Paese, il socialismo non esclude affatto, e di colpo, tutte le guerre. Al contrario, le presuppone... ».

Leggo, dal breviario delle « guardie rosse » queste parole: « Senza un esercito popolare, il popolo non ha niente... Ogni comunista deve comprendere questa verità: dalla canna del fucile viene fuori il potere politico... Dal punto di vista della teoria marxista dello Stato, l'esercito è la principale componente del potere statale. Chiunque voglia impossessarsi del potere di Stato e voglia mantenerlo deve avere un forte esercito. Qualcuno ci mette in ridicolo come « teorici dell'onnipotenza della guerra »: giusto, noi siamo teorici della guerra rivoluzionaria, ciò non è male, è bene, è marxista. I fucili del Partito comunista russo hanno creato il socialismo. Noi creeremo una repubblica democratica. L'esperienza delle lotte di classe nell'epoca dell'imperialismo ci insegna che è solo con la forza delle armi che la classe operaia e le masse lavoratrici possono vincere la borghesia armata e i proprietari terrieri armati; in questo senso, possiamo dire che è solo con le armi che l'intero mondo potrà essere trasformato ».

Quali le conseguenze di un così diverso modo di sentire e di ragionare fra socialisti « nostrani » e socialisti d'oltre Alpi? Ragionando come Engels, il socialismo è arrivato a Stalin ed a Mao, alle difettose ma grandi co-

struzioni di potenza nazional popolare. Ragionando come Turati — che proibiva gli scritti militari di Engels — era fatale giungere (*absit iniuria verbis*) a Guadalupi e Servadei, cioè ad un socialismo che, anziché colmare il divario tra il soldato ed il lavoratore, quel divario lo esaspera prendendo tutto a prestito, non tanto per risolvere anomalie come quella degli obiettori di coscienza, quanto per cacciare nel tunnel del discredito le Forze Armate.

Si è detto qui stamane, da parte dell'onorevole Anderlini, che le uniche guerre vittoriose dell'Italia sono quelle risorgimentali, per lo spozalizio fra popolo e patrioti. Non direi. E non voglio fermarmi all'episodio, abbastanza noto, di quando le armate del maresciallo Radetzky, rientrando in Milano dopo le famose « cinque giornate », furono ricevute al grido: « Sono stati i signori ».

Di episodi di questa natura, nella storia del Risorgimento, ve ne sono stati molti. Non li scomodo; voglio solo fermarmi brevemente alla vicenda di Pisacane, di questo socialista che, uscito dalla scuola militare della « Nunziatella », esiliato a Genova, tormentato dalla fame e dal freddo, va in biblioteca, per che cosa? Per dimostrare tre cose: il primato degli Italiani, le virtù militari degli Italiani, la necessità della guerra. Muore poi a Sapri, massacrato dai « lazzeroni » di quel Cardinal Ruffo, legittimo precursore di certa sinistra democristiana e dell'onorevole Fracanzani (*Interruzione dell'onorevole Fracanzani*)... Intendo riferirmi a certi episodi di tesseramento fasullo...

FRACANZANI. Io la sfido a provare che vi sono stati simili episodi!

NICCOLAI GIUSEPPE. Prendo solenne impegno di portare all'onorevole Fracanzani i volantini da cui risulta che quanto ho detto risponde al vero.

Di Pisacane non hanno nulla i socialisti « nostrani ». Li abbiamo sentiti. Ed ascoltandoli, avendo presente quello che il socialismo « virile » ha costruito altrove, non è poi tanto azzardato chiedersi se la loro « predicazione » altro fine non abbia, se non quello di disarmare, in nome del socialismo pacifista ed internazionalista, il nostro paese, perché il socialismo nazionale e popolare costruito negli altri paesi abbia definitivamente la meglio. E, questa, una domanda legittima.

Se dai riferimenti storici, così ricchi di insegnamento, caliamo lo sguardo sulla situa-

zione odierna, una è la constatazione: non solo nessuno è soddisfatto del testo governativo, ma tutti preparano il terreno per incominciare subito la sottile opera di disgregazione appena questo testo sarà varato. La spina nel fianco delle Forze Armate non viene tolta, ma viene penetrata di più nelle loro carni.

Diversamente da quanto ha fatto l'onorevole Birindelli, io non drammatizzo affatto l'obiezione di coscienza. L'obiettore di coscienza è soprattutto un pessimo soldato; conviene metterlo in disparte perché non incrina la compattezza dei reparti e non corrompa i propri commilitoni. Si sottolinea che tale giudizio è un giudizio utilitaristico e militarista che prescinde dai problemi della libertà, della coscienza, della responsabilità. Non sono di questo avviso. Dirò anzi che quella motivazione trae forza da una saggezza di tremila anni fa se è vero, come è vero — e la Bibbia ne è testimonianza —, che anche a quei tempi gli obiettori si preferiva mandarli indietro. Cito un brano del II libro delle leggi di Mosè: « C'è qualcuno che è timido, che si senta venir meno? Vada, torni a casa sua, affinché anche ai suoi protetti non venga meno il coraggio, come a lui ». Alcuni, poi, venivano passati a fil di spada.

È vero: un reparto non guadagna nulla ad averli nei ranghi. È un'anomalia che si riscontra in percentuali ridottissime. Essi, infatti, sono dei poveri infelici a cui la coscienza crea degli impedimenti supplementari, non registrati dalla morale naturale né, a stretto rigore, da quella religiosa, checché ne dica l'onorevole Fracanzani.

Non trovo affatto né drammatico, né sconveniente che le Commissioni di leva abbiano il compito, oltre quello di scartare i piedi piatti ed i toraci stretti, anche di giudicare altre cause di inidoneità militare. Faccio inoltre notare che l'obiezione di coscienza non ha certo impedito all'Inghilterra (dove l'obiezione è sconosciuta) di vincere, da Napoleone in giù, tutte le guerre cui ha partecipato. Non è la fine del mondo la introduzione dell'obiezione di coscienza perché, con una legge redatta bene, dura nel suo insieme per chi vuole testimoniare il suo spirito di pace in attività bucoliche, disinnesca uno spunto di fastidiosa, cattiva, ingiusta polemica contro le forze armate.

Si passa il segno, però, quando si prende — come si fa — lo spunto dall'obiezione di coscienza per smantellare, soprattutto moralmente, le già tanto trafitte forze armate; quando si tenta di trasformare alcuni casi di iper-

sensibilità e di anomalia morale in un modello da propagandare come vera interpretazione della legge divina, come fanno certi settori della sinistra democristiana, divenuti una filiazione dei testimoni di Geova e non più gente che si rifà alla tradizione cattolica.

Lasciamo andare i sacri testi della Bibbia, il travisamento e la mutilazione delle sacre scritture che la sinistra democristiana, per provare la propria tesi, con una disinvoltura degna di miglior causa, compie. Fermiamoci ai tempi nostri.

Come si fa a dedicare venti pagine di una rivista all'obiezione di coscienza e passare, voltata pagina, tranquillamente, come se nulla fosse, ad un inedito di Camillo Torres, il prete guerrigliero, ucciso, armi alla mano, in uno scontro a fuoco con l'esercito regolare? Come si fa ad idealizzare e a proporre a modello contemporaneamente le due posizioni? Quella dell'obiettore di coscienza — al quale, però, l'onorevole Fracanzani il fucile da caccia come svago glielo vuol dare; poverini, se no si annoiano — e quella del prete guerrigliero? Come si fa, in queste condizioni, a fare dell'obiezione di coscienza il cardine di una nuova teologia morale?

Sono, queste, contraddizioni che possono essere tollerabili in un Fabrizio Fabbrini, uomo di confusionaria buona fede, che però sa pagare di persona; ma diventano intollerabili quando, con la Bibbia alla mano travisata e mutilata, vengono portate avanti da riviste e da uomini che vogliono disarmare il proprio Paese nel momento in cui si esaltano davanti al fucile di Camillo Torres.

D'accordo sull'anomalia. Non più d'accordo quando se ne vuole fare una nuova teologia morale coesistente con i preti guerriglieri.

Personalmente, anche se con qualche riserva, preferisco Camillo Torres. Il prete guerrigliero scriveva: « Non serve il moralismo per condannare la lotta guerrigliera. È come per l'esercito: non possiamo approvarlo e condannarlo con qualificazioni morali astratte. Bisogna vedere a che servono gli uni e gli altri, guerriglieri ed esercito ».

Con questa giustificazione della violenza, da parte del Torres, torniamo all'antica distinzione tra guerra giusta e ingiusta che gli obiettori di coscienza non sono disposti a riconoscere.

La teologia morale più avanzata sta oggi riconsiderando i valori positivi della violenza, a certe condizioni, proprio sollecitata dal timore di perdere altrimenti ogni contatto con i movimenti di rivolta nazional-popolare dell'America latina.

L'obiezione di coscienza deve perdere — e la discussione ne avrebbe guadagnato — il proprio valore di modello, per ridursi a qualche caso penoso di fronte al quale usare, come in altri paesi, un atteggiamento di pietà, così come si fa davanti ad un uomo colpito da una menomazione fisica o morale. Non un pretesto per colpire le forze armate. Tutto qui.

La solennità che si è voluta dare a questa proposta di legge, richiamando la norma regolamentare sulla pubblicità delle sedute delle Commissioni, non ci pare appropriata alla circostanza.

Le forze armate meritano davvero un trattamento diverso da quello di chiamarle in vejrina solo quando c'è da contestarle. Non potete negarlo. Questa società non prende in seria considerazione i problemi che interessano duecento persone, problemi che potrebbero essere risolti meglio, senza nessun rumore.

Ma perché interessa? Perché l'obiettivo non è costituito dagli obiettori, l'obiettivo è l'esercito. È l'esercito che si vuole colpire.

Per quanto riguarda il testo della proposta di legge noi non possiamo mutare nulla di quello che già dicemmo nella passata legislatura. Che dire di questo testo in ordine alla società italiana? È tagliato per questa società? Quali saranno le conseguenze che determinerà?

È un testo sufficientemente elaborato perché attraverso le sue smagliature non si sbrachi tutto da far sì che il sacro dovere di servire la patria in armi si trasformi nel sacro dovere di non servirla più?

Ecco, per noi, questo testo di legge, uscito dal Senato, non è un testo severo e, diciamo pure, degno di coloro che, in verità, credono nell'obiezione di coscienza. È un testo allegro.

Mi soffermo all'articolo 1, là dove si dice che il soggetto in stato di obiezione, per essere esaminato, deve aver fatto, in precedenza, manifesta professione di fede antimilitarista. Riteniamo nella categoria i militanti di « Lotta continua »? È un interrogativo che fatalmente ci troveremo davanti.

L'onorevole De Poli, relatore di tale provvedimento nel 1971, diceva: « Le città offrono oggi ai giovani il terreno adatto per una dialettica civile, viva e impegnata ».

Ve la immaginate voi la caterva di certificati, di dichiarazioni con cui, ahimé, una grande parte di giovani si darà da fare per dimostrare che in precedenza hanno avuto crisi da obiezione di coscienza? E perché lasciare al Ministro la facoltà di decidere sull'esito

della domanda? Voi svuotate del tutto uno dei punti di forza della legge: la commissione. O questa ha valore vincolante, o non serve a nulla. Sicché capiterà quello che è accaduto per la legge Pedini: come gli esentati dal servizio per la legge Pedini sono del collegio elettorale di quest'ultimo, così gli obiettori di coscienza saranno tutti del collegio elettorale del ministro della difesa.

Voi scrivete che non saranno ammessi a godere del beneficio previsto dalla legge coloro che sono stati condannati per detenzione e porto d'armi abusivo; ma i vagabondi, i pregiudicati per reati di violenza, i delinquenti abituali, i viziosi contro la morale, gli antisociali, sì. Ecco che questi, purché dimostrino di avere profonde convinzioni morali in fatto di obiezione, li ammetterete tutti all'esame. Eppure, per costoro la scuola del servizio militare avrebbe potuto significare redenzione!

Voi credete che raccomandazioni, pressioni laiche e clericali, partitiche, economiche, non avranno campo in questo settore. Se siete convinti di questo, ci permettiamo di dire che o non siete in buona fede o vivete sulla luna o siete degli ingenui pericolosi. La realtà del paese è sotto gli occhi di tutti, è quella che è, nessuno la può cancellare.

E a chi non obietta, a chi adempie serenamente il proprio dovere, a chi in questi tempi tiene fede al dettato costituzionale, che cosa date? Nulla! Nessuna norma sancisce che la validità del servizio prestato sotto le armi sarà riconosciuta e computata ai fini di anzianità di lavoro e pensionistici.

Voci. È già previsto.

NICCOLAI GIUSEPPE. Si può migliorare. Nessuna norma dice che la nazione è veramente grata a chi ha fatto il proprio dovere. Una simile legge, calata in questa realtà, avrà effetti deleteri sull'intero paese, al quale, dopo avere distrutta la scuola, farete mancare un'altra scuola tanto utile anche come rimedio alla società dei consumi in cui i giovani sono quotidianamente avvelenati dal malcostume, dalla corruzione, dalla pornografia, dalla forza bruta e allucinante del denaro. Smantellerete così un altro baluardo di difesa. Crolla davvero tutto!

Un paese senza forze armate è un paese senza vita civile, senza fabbriche, senza attività produttive, senza avvenire, senza politica.

Termino con una citazione. È tratta dal discorso tenuto il 23 aprile 1967 dall'allora Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat,

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 DICEMBRE 1972

in occasione del giuramento delle reclute:
« Una nazione che ripudiasse il sacro dovere di difendersi cesserebbe di esistere come nazione. In nessun caso una nazione può delegare ad altri compiti della propria difesa. Se ciò facesse, cadrebbe nel generale disprezzo e vedrebbe dissolti tutti i valori morali che sono l'anima dei popoli ».

Ecco: non risolverete il problema della obiezione di coscienza con questo testo. Gettate solo le basi perché l'Esercito, le Forze armate ricevano, fra breve, una seconda ondata di contestazione e di diffamazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 21.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO